



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 6 FEBBRAIO 2009

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2009 - N. 2 (4.6.4) Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - Disposizioni sulle strutture alpinistiche	3
<hr/>	
COMUNICATO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2009 - N. 15 (1.1.0) Presidenza - Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 23 dicembre 2008, n. 33	6
COMUNICATO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2009 - N. 16 (5.1.2) Presidenza - Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2008, n. 36	19
COMUNICATO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2009 - N. 17 (3.5.0) Presidenza - Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2008, n. 37	29
COMUNICATO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2009 - N. 18 (3.2.0) Presidenza - Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2008, n. 38	32

Anno XXXIX - N. 26 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021)

Legge regionale 3 febbraio 2009 - n. 2
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007,
n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
- Disposizioni sulle strutture alpinistiche

(4.6.4)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio
2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di turismo))

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 è sostituita dalla seguente:
 - c) «rifugi alpinistici e rifugi escursionistici»;
- b) la Sezione II del Capo II del Titolo III è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE II
 (Strutture alpinistiche)

Art. 37
(Tipologie)

1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:

- a) rifugi alpinistici;
- b) rifugi escursionistici;
- c) bivacchi fissi;
- d) viabilità alpina.

Art. 38
(Definizioni)

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

3. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

4. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

- a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici, escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

- b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;
- c) vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

Art. 39
(Gestori e custodi dei rifugi)

1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per accettazione la denuncia di inizio attività. Il comune accerta che la persona abbia conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento.

Art. 40
(Caratteristiche funzionali dei rifugi)

1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.

2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre di:

- a) servizio cucina;
- b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
- d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
- e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;
- f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
- g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
- h) alloggio riservato per il gestore.

Art. 40 bis
(Elenco regionale dei rifugi)

1. È istituito l'elenco regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l'iscrizione e l'aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.

3. L'uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio escursionistico, nonché l'utilizzo del marchio è riservato

esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 40 ter
(Commissione per le strutture alpinistiche)

1. È istituita presso la Giunta regionale la commissione per le strutture alpinistiche, composta da:

- a) gli assessori regionali al turismo e al territorio o loro delegati di cui uno con qualifica di presidente;
- b) tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in materia di turismo, territorio e infrastrutture;
- c) un rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM);
- d) due rappresentanti del Club alpino italiano - Regione Lombardia (CAI Lombardia);
- e) un rappresentante dell'Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia;
- f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione Lombardia;
- g) un rappresentante dell'Unione Province Lombarde.

2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura, dura in carica per tutta la legislatura e i suoi membri possono essere riconfermati; in sede di primo insediamento la commissione è costituita entro il 31 marzo 2009.

3. Le direzioni generali regionali competenti in materia di turismo e di territorio assicurano alla commissione il supporto logistico.

4. La commissione ha il compito di:

- a) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche;
- b) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei comuni e della direzione generale regionale competente in materia di turismo;
- c) formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l'igiene, la gestione dei rifugi e la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;
- d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento attuativo di cui all'articolo 40 quinquies;
- e) proporre iniziative culturali e sportive e di solidarietà sociale che riguardano:

- 1) la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica storia del territorio;
- 2) l'educazione all'utilizzo corretto del territorio montano da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- 3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici e psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati.

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.

Art. 40 quater
(Agevolazioni e finanziamenti)

1. La Regione concede agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'immobile per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;
- b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;

- c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
- d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;
- e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;
- f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.

2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent'anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

3. La Regione provvede, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per l'esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.

4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5. La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.

6. La Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale promosse dal CAI Lombardia e dalle associazioni più rappresentative delle guide alpine e dei gestori di rifugi.

7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati:

- a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;
- b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
- c) finanziamenti per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.

8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.

9. Il CAI Lombardia, l'Associazione Nazionale Alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:

- a) manutenzione dei sentieri;
- b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
- c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
- d) tracciamento o attrezzaggio e verifica di agibilità annuale di vie ferrate.

10. I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili come aiuti di Stato, sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 40 quinquies
(Regolamento di attuazione)

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di modifica alla l.r. 15/2007 è approvato il regolamento regionale che disciplina i requisiti strutturali e igienico sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi.»;

- c) il comma 4 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
«4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere

denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.»;

- d) dopo il comma 4 dell'articolo 47 è aggiunto il seguente:
 «4 bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.»;
- e) il comma 2 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:
 «2. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.»;
- f) al comma 5 dell'articolo 49 le parole: «rifugi alpini» sono sostituite dalle seguenti «rifugi alpinistici»;
- g) la sezione VII del Capo II del Titolo III è abrogata;
- h) dopo il comma 3 dell'articolo 101 è aggiunto il seguente:
 «3 bis. Alle spese previste all'articolo 40 quater si provvede con le risorse stanziare annualmente all'U.P.B. 2.4.2.3.67 "Sviluppo dell'impiantistica sportiva". Alle altre spese si provvederà con successiva legge.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 febbraio 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/801 del 27 gennaio 2009)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 32, 47, 48, 49 e 101 della l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»

**Art. 32
(Finalità)**

1. La Regione disciplina le seguenti strutture ricettive non alberghiere:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) rifugi alpinistici e rifugi escursionistici;
- d) esercizi di affittacamere;
- e) case e appartamenti per vacanze;
- f) bed & breakfast;
- g) bivacchi fissi.

2. Non rientrano nella disciplina del presente capo le strutture ricettive socio-assistenziali disciplinate dalla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dal piano socio-sanitario regionale previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il comune può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

**Art. 47
(Pubblicità dei prezzi)**

1. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.

2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.

3. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

4 bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera.

**Art. 48
(Cessazione temporanea dell'attività ricettiva)**

1. Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune.

2. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

**Art. 49
(Vigilanza e sanzioni)**

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicu-

rezza e delle aziende sanitarie locali, il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente capo.

2. Chiunque intraprende un'attività ricettiva non alberghiera senza averne fatto denuncia incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165.

3. Chiunque esercita un'attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

4. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.

5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387.

6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell'attività.

7. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate dal comune.

Art. 101 (Norma finanziaria)

1. Alle spese previste dall'articolo 12, comma 1, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.4.1.2.362 'Sistemi turistici' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

2. Alle spese previste dall'articolo 20 si provvede con le risorse stanziare all'UPB 3.4.1.2.362 'Sistemi turistici' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi.

3. Alle spese previste dal Titolo II – Capo I – 'Sistema turistico regionale' si provvede per la parte corrente con UPB 3.4.1.2.362 'Sistemi turistici' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi, per la parte in conto capitale con UPB 3.4.1.3.361 'Sistemi turistici' sempre dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e successivi, ovvero con altri provvedimenti di legge.

3 bis. Alle spese previste all'articolo 40 quater si provvede con le risorse stanziare annualmente all'U.P.B. 2.4.2.3.67 «Sviluppo dell'impiantistica sportiva». Alle altre spese si provvederà con successiva legge.

(BUR2008022)

Com.r. 3 febbraio 2009 - n. 15

(1.1.0)

Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 23 dicembre 2008, n. 33

Si riporta il nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 «Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2009», pubblicato nel BURL n. 52, I Supplemento Ordinario del 27 dicembre 2008.

Nuovo testo dell'art. 37 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»

Art. 37

(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per aree di intervento e funzioni-obiettivo.

2. Al quadro generale riassuntivo è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con le spese aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

3. Al bilancio annuale sono inoltre allegati:

- a) l'elenco delle spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 39;
- b) l'elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative;
- c) gli elenchi delle spese da finanziare con ciascuno dei fondi speciali secondo le previsioni del bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 42;
- d) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate dalle leggi vigenti, ai sensi dell'articolo 51;
- e) l'elenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44;
- f) la riclassificazione del bilancio della Regione per consentire l'unificazione della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, e conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato;

f bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui alla lettera a) dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» – collegato 2007) che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.

4. Eventuali ulteriori allegati e quadri riepilogativi sono disciplinati con il regolamento di contabilità.

Nuovo testo degli artt. 2 e 7 bis della l.r. 23 luglio 1996, n. 17 «Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia».

**Art. 2
(Indennità di funzione)**

1. A titolo di funzione, ai consiglieri della regione Lombardia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del parlamento nazionale, nella seguente misura per il primo milione di abitanti della Regione:

- a) 100/100 al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;
- b) 85/100 ai vice presidenti del consiglio ed ai membri della giunta;
- c) 75/100 ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti ed ai presidenti dei gruppi consiliari nonché ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto;
- d) 70/100 ai vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti ed ai presidenti delle commissioni speciali;
- e) 68/100 ai segretari delle commissioni consiliari permanenti ed ai vice presidenti delle commissioni speciali;
- f) 65/100 ai consiglieri.

Le percentuali previste alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono incrementate di due punti per ogni ulteriore milione di abitanti della Regione Lombardia risultanti dai dati dell'ISTAT relativi all'anno precedente la corresponsione dell'indennità.

2. L'indennità mensile lorda di cui al comma 1 viene corrisposta ad ogni singolo consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

**Art. 7 bis
(Disposizioni attuative per i componenti della Giunta regionale e per i sottosegretari)**

1. Le disposizioni attuative delle norme riguardanti i trattamenti indennitari di cui agli artt. 4, 5 e 6 da corrispondere al Presidente, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto, sono emanate dall'ufficio di presidenza del Consiglio, avuto riguardo alla specificità della carica ricoperta, sentita la Giunta regionale medesima e con specifico riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento della carica istituzionale.

Nuovo testo degli artt. 4, 5 e 12 della l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 «Ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica I.Re.F.»

**Art. 4
(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)**

1. Al consiglio di amministrazione compete deliberare:
 - a) la nomina del vice presidente;
 - b) la nomina del direttore;
 - c) il regolamento per l'organizzazione interna e per il funzionamento dell'Istituto;
 - d) la dotazione organica dell'Istituto;
 - e) il bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
 - f) il bilancio di esercizio, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile;
 - g) il piano annuale di attività e le modalità di attuazione, in raccordo con gli indirizzi forniti dalla Regione, tenuto conto delle previsioni dei programmi e dei piani annuali di cui all'art. 12, comma 5;
 - h) le convenzioni per l'attuazione di iniziative svolte in forma indiretta, nel rispetto delle disposizioni disciplinanti i pubblici contratti;
 - i) gli incarichi di collaborazione;
 - l) in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
 - m) la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
 - n) ogni altro provvedimento di competenza dell'Istituto per il quale le leggi o i regolamenti non prevedano l'attribuzione ad altro organo.

2. Gli atti di cui alle lett. c), d) del comma 1 sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale su proposta della giunta.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono essere approvati entro 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte del consiglio regionale.

**Art. 5
(Presidente)**

1. Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri membri, su proposta della giunta regionale.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, promuove e coordina i rapporti dell'Istituto con enti ed istituzioni esterne.

3. Quando l'urgenza lo richieda, il Presidente può assumere deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione che concernano l'ordinaria conduzione dell'Istituto, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

4. Non possono essere, comunque, assunte in via di urgenza le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 4.

5.

6.

7. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

8. Il Presidente ed il vicepresidente cessano dalla carica contemporaneamente al consiglio di amministrazione di cui fanno parte. Il Presidente può essere anticipatamente rimosso dall'incarico, nel caso di gravi e ripetute inadempienze, con provvedimento motivato del consiglio regionale, adottato su proposta della giunta regionale. Il vicepresidente, che nell'esercizio delle funzioni vicarie compia gravi e ripetute inadempienze, può essere anticipatamente rimosso dall'incarico con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 12
(Piano annuale di attività e raccordo con le strutture regionali)

1. L'I.R.E.F. presenta alla giunta regionale il piano annuale di attività per l'anno successivo formulato sulla base:

- a) delle esigenze formative segnalate dalle strutture operative istituzionalmente competenti in materia di formazione del personale regionale;
- b) delle esigenze formative degli enti locali, regionali e subregionali;
- c) delle richieste inoltrate da istituzioni ed enti pubblici e privati, interessati alla partecipazione di proprio personale ad iniziative formative;
- d) delle domande di formazione altrimenti ricevute dall'Istituto.

2.

3. La regione, in relazione alle proprie esigenze, può commissio-
nare all'I.R.E.F. anche interventi non previsti nel piano annuale, di cui al comma 1.

4. L'Istituto, ai fini del necessario raccordo con l'amministrazione regionale, mantiene continui rapporti con le strutture preposte alla formazione del personale.

5. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare e sviluppare una collaborazione sinergica, possono avvalersi della competente struttura organizzativa dell'I.R.E.F., nella predisposizione dei programmi e dei piani annuali di formazione per il personale regionale.

Nuovo testo dell'art. 12 della l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»

Art. 12
(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Compete al Consiglio di amministrazione:

- a) su proposta del Presidente:
 - a1) nominare il Direttore generale;
 - a2) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;
 - a3) approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo;
 - a4) approvare il piano pluriennale di attività sulla base degli indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4 dell'articolo 17;
- b) su proposta del Direttore generale, approvare:
 - b1) i regolamenti contabile ed organizzativo, in cui è definita la dotazione organica;
 - b2) il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile;
 - b3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
 - b4) i programmi di lavoro annuali sulla base del piano pluriennale di attività.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente anche su richiesta di almeno tre componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b1) sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa si intendono approvate. La deliberazione di cui al comma 1, lettera b3), approvata dal Consiglio di amministrazione, è comunicata alla Giunta regionale.

4.

Nuovo testo degli artt. 2, 3, 5, 6, 8 e 10 della l.r. 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione»

Art. 2
(Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione)

1. L'individuazione dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, nonché le modalità di fruizione del beneficio, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, sono stabilite con uno o più provvedimenti della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Con i medesimi provvedimenti la Giunta determina la riduzione da apportare al prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione.

2 bis. La riduzione può essere determinata, separatamente per la benzina e per il gasolio per autotrazione, se la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione elvetica è superiore ad € 0,05 per litro.

Art. 3
(Definizioni, autorizzazioni e modalità di erogazione)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge vengono definiti:

- a) con il termine «beneficiari» le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1, intestatarie di uno o più veicoli;
- b) con il termine «veicoli» gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
- c) con il termine «identificativi» le tessere rilasciate ai beneficiari per i veicoli di cui sono proprietari.

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione i beneficiari inoltrano apposita domanda al comune di residenza.

3. Qualora il veicolo abbia più intestatari, ciascuno di essi, se residente nel territorio di cui al comma 1, lettera a), ha titolo alla richiesta di un identificativo.

4. L'identificativo non è cedibile e non può essere utilizzato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato.

5. Il beneficiario è tenuto a segnalare al comune che ha rilasciato l'identificativo il venir meno o le variazioni dei presupposti definiti al comma 1, lettere a) e b), nonché lo smarrimento od il furto dell'identificativo o del veicolo, immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno dalla notizia dell'evento.

6. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti di vendita situati nel territorio regionale di cui all'art. 1, comma 2, e con le modalità fissate nel provvedimento previsto all'art. 2, comma 1.

7. La Giunta regionale, per le finalità previste dalla presente legge, istituisce con apposita deliberazione una banca-dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e definisce un sistema informatizzato per la rilevazione dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione, in accordo con l'amministrazione finanziaria statale competente, anche mediante accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
(Autorizzazione alla vendita e obblighi dei gestori)

1. Sono autorizzati alla vendita della benzina e gasolio per autotrazione a prezzo ridotto i gestori di punti vendita situati nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1.

2. Le comunicazioni intercorrenti tra i gestori e i comuni sono disciplinate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 7.

3. I gestori degli impianti sono tenuti a:

- a) verificare che il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo;
- b) effettuare le dovute registrazioni dei quantitativi erogati;
- c) dare idonea evidenza al pubblico della propria fascia di appartenenza, delle riduzioni e dei prezzi praticati a seguito di quanto disposto dalla Regione.

Art. 6

(Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)

1. La Regione riconosce ai gestori dei punti vendita di benzina e gasolio per autotrazione le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate.

2. Per l'ottenimento dei rimborsi ai sensi del comma 1 deve essere inoltrata apposita richiesta al servizio regionale competente.

3. Al fine del rimborso è autorizzata la costituzione di un fondo scritto in bilancio tra le contabilità speciali. La Giunta con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina le modalità del rimborso ivi comprese quelle relative alla gestione contabile del fondo di anticipazione e alla rendicontazione da parte del funzionario delegato ai rimborsi.

3 bis. Le risorse finanziarie destinate ai rimborsi di cui al presente articolo sono determinate in misura corrispondente alla quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA erogata alla Regione ai sensi dell'articolo 2 ter introdotto dalla l. 189/2008.

Art. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione da parte delle amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 «Modifiche al sistema penale», nonché della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale».

2. Chiunque effettui il rifornimento senza averne titolo ai sensi della presente legge o il beneficiario che effettui il rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo non spettante, mediante utilizzo di identificativo altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00 oltre al ritiro immediato dell'identificativo impropriamente utilizzato.

3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicoli altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00.

4. Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00 oltre alla sospensione provvisoria dell'autorizzazione di cui al medesimo articolo 5, comma 1, per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lett. c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 1.000,00 a € 10.000,00.

5 bis. Nel caso in cui il gestore dell'impianto sia incorso nella medesima violazione per la quale abbia subito la sospensione provvisoria prevista dal comma 4, la Regione procede alla revoca definitiva dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 comma 1.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. È autorizzato l'accertamento e la riscossione del maggior get-

tito della quota erariale dell'accisa sulla benzina e gasolio per autotrazione conseguente all'incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe e previsto in L. 46.750.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 e in L. 93.500.000.000 per gli esercizi successivi.

2. Per la realizzazione della banca dati informatica e del sistema informatizzato di cui all'art. 3, comma 7, è autorizzata la spesa in capitale di L. 5.000.000.000, di cui L. 2.500.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 e 2.500.000.000 per il 2001. Ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina le quote annuali con riguardo all'entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

3. Per le spese di cui all'art. 4 conseguenti alla delega di funzioni e compiti ai comuni in materia di rilevazioni, controlli e rilascio di autorizzazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000.

4. Per le finalità di cui all'art. 6 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 65.000.000.000.

5. Alla determinazione delle spese di cui ai commi 3 e 4 per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. All'onere di cui al comma 2, valutato in L. 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alla voce 1.2.10.2.9771 «Banca informatica dei beneficiari della riduzione del prezzo della benzina e gasolio per autotrazione».

7. All'onere di cui ai commi 3 e 4, valutato in complessive L. 70.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si provvede quanto a L. 46.750.000.000 mediante il maggior gettito di cui al comma 1 e quanto a L. 23.250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.2.10.1.9026 «Riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione».

8. Alle variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 49, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nuovo testo degli artt. 3, 6, 10 e 12 della l.r. 20 luglio 2006, n. 16 «Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione»

Art. 3

(Tutela dei modi di vita degli animali di affezione)

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

2. In particolare, è vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. È vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie

condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

4. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

5. È vietato, altresì, destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 2.

5 bis. È vietato altresì vendere animali a minorenni.

6. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

7. È fatto obbligo a chi detiene animali di affezione in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale definito al comma 1, adottare misure volte a garantire le condizioni igienico ambientali di cui alla presente legge ed al regolamento di attuazione.

8. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

9. Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbigliamento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.

10. Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 (Competenze degli enti locali)

1. Ai comuni, singoli od associati, ed alle comunità montane, ferma restando la propria autonomia, competono:

- la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più vicino, delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune, anche provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e costruendo nuovi rifugi per animali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991. La struttura deputata alla funzione di canile sanitario è messa a disposizione della ASL competente in comodatod'uso;
- la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- l'attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dalla presente legge;
- la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 19 e dei medici veterinari, e la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;
- la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e h);
- la possibilità di istituire l'ufficio tutela animali ed un fondo

speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;

g) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.

2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;

b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

3. Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'articolo 19, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 16, comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con l'ASL e gli enti locali prevista dalla presente legge.

4. Le province possono inoltre:

a) promuovere lo studio, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all'articolo 16, comma 6, della mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che sollecitano interventi, informazioni o coordinamenti operativi;

b) effettuare il coordinamento delle associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);

c) curare la prevenzione di comportamenti anti-etici, dei reati e delle violazioni di legge nei confronti degli animali e del loro ambiente mediante strumenti di promozione culturale e di vigilanza.

Art. 10 (Interventi sanitari)

1. La competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, assicura:

a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);

c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario;

d) l'identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;

e) la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà;

f) la sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per l'alta finalità dell'interesse pubblico del controllo delle nascite o dei comportamenti indesiderati, che deve essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del legittimo proprietario.

2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1, devono essere assicurati in adeguate strutture, a tale scopo individuate dalla competente struttura di cui all'articolo 5, comma 1, anche presso i rifugi per animali di cui all'articolo 12.

Art. 12
(Rifugi per animali)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono ad ospitare nei canili rifugio di cui all'articolo 6:

- a) i cani e i gatti sequestrati dall'autorità giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale custodia, qualora si configuri una ipotesi di reato per inosservanza dei divieti di cui all'articolo 3;
- b) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 10;
- c) i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;
- d) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento, secondo quanto previsto con proprio regolamento;
- e) altri animali di affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.

2. I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi per animali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), sono determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o associazioni, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti, delle associazioni di cui all'articolo 19.

4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.

5. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.

6. I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private.

Nuovo testo dell'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007»

Art. 1

(Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978)

1. Gli enti e le aziende, anche autonome, istituiti dalla Regione, gli enti del servizio sanitario regionale e le società regionali indicati nell'elenco di cui all'allegato A costituiscono, con la Regione, il sistema regionale. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti:

- a) i soggetti di cui al comma 1 svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al sistema regionale al fine della produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi;
- b) i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza

della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema;

c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:

- 1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
- 2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi dei soggetti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;

c bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti dei soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 1 per:

- 1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse;
- 2) uniformare azioni e comportamenti per l'applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.

3. Le convenzioni di cui alla lettera c) del comma 2 sono stipulate entro il 1° luglio 2007. A tal fine la Giunta regionale approva gli elementi essenziali per la definizione degli schemi di convenzione tipo.

4. La facoltà di ottenere le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato da parte dei consiglieri regionali si esercita nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, nei limiti delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle poste a tutela della riservatezza dei terzi e dei mercati finanziari.

5. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 9 bis è aggiunta la seguente:

«d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.»;

b) dopo l'articolo 79 sono inseriti i seguenti:

«Art. 79 bis

(Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti)

1. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.

Art. 79 ter

(Concorso dei soggetti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)

1. I soggetti del sistema regionale, di cui all'allegato A alla legge regionale recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007», contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.».

5 bis.

Nuovo testo dell'art. 14 della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifiche e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2007»

Art. 14

(Disposizioni di salvaguardia per l'aeroporto di Montichiari)

1. Al fine di non compromettere il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all'entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d'area ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e comunque non oltre il 30 giugno 2010, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo.

2. Nell'ambito individuato dal comma 5 è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia non comportante cambio di destinazione d'uso in senso residenziale.

3. Sono comunque fatte salve:

- a) la possibilità di realizzare interventi strettamente connessi all'esercizio delle attività aeroportuali attuali;
- b) la realizzazione degli interventi già assentiti e di quelli previsti da piani urbanistico-edilizi attuativi vigenti.

4. Sono altresì possibili, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, attestante la sussistenza di condizioni di compatibilità rispetto al potenziamento dell'aeroporto:

- a) l'attuazione delle previsioni di strumenti di pianificazione approvati dalla Regione;
- b) l'approvazione e la successiva attuazione di accordi di programma di rilevanza regionale, già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) l'autorizzazione e la successiva attuazione di iniziative finalizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell'ambito individuato dal piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Brescia vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Nuovo testo degli artt. 4, 20, 23 e 24 della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»

Art. 4

(Organi della comunità montana)

1. Sono organi della comunità montana l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.

2. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che dell'assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nell'assemblea della comunità montana così composta, ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.

3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:

- a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a dieci;
- b) cinque nelle comunità formate da un numero di comuni da undici a trentacinque;
- c) sette nelle comunità formate da un numero di comuni superiore a trentacinque.

4. Il presidente e i membri della giunta esecutiva sono eletti dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana; possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell'intera giunta esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta esecutiva. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della giunta esecutiva, diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della medesima lista; in caso di esaurimento della lista, l'assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

5. Ai componenti dell'assemblea spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa, determinata dallo statuto nei limiti della normativa vigente. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva è riconosciuta una indennità di funzione, stabilita dallo statuto, nella misura massima del 30 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. In caso di opzione per l'indennità della comunità montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l'importo spettante per la carica ricoperta nel comune. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell'assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.

6. L'attività di revisione economico-finanziaria della comunità montana è svolta da un solo revisore, eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri. L'incarico di revisore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

7. L'organo di revisione, nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12 e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, con apposita relazione, che accompagna la relativa proposta di deliberazione; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore è te-

nuto a segnalare all'assemblea gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; copia delle segnalazioni e delle denunce è trasmessa alla Giunta regionale.

Art. 20 (Concessione dei contributi regionali)

1. I criteri di concessione dei contributi regionali alle forme associative di cui all'articolo 19, comma 1, sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì la durata del contributo e le modalità di erogazione e di revoca, nonché le regole necessarie ad assicurare il passaggio dal sistema di incentivazione delle gestioni associate di cui all'articolo 24, comma 6, al regime contributivo di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. L'unione o la comunità montana beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:

- a) numero e tipologia dei servizi associati, ferma restando la necessaria presenza del requisito di cui al comma 2 dell'articolo 18;
- b) popolazione residente nei comuni aderenti;
- c) numero dei comuni coinvolti nella forma associativa;
- d) dinamismo associativo, inteso quale progressivo incremento del numero dei comuni aderenti e delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata;
- e) differenze demografiche e di capacità tributaria;
- f) capacità di garantire l'adeguatezza dei servizi;
- g) modalità di gestione che prevedano l'affidamento del servizio ad un ufficio unico in sostituzione degli uffici dei comuni associati;
- h) livello di efficienza della gestione;
- i) adeguate soluzioni infotelematiche coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- l) superficie territoriale dei comuni aderenti;
- m) presenza di superfici sottoposte a vincolo idrogeologico.

4. Il regolamento può prevedere forme particolari di incentivazione per la fusione dei piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

Art. 23 (Norme transitorie e di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l'allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali, composte dai presidenti delle comunità montane interessate, dai presidenti delle provincie interessate e dai sindaci dei comuni interessati.

2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.

3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l'allegato A della presente legge.

4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell'Allegato A diviene definitiva.

5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell'allegato A e devono in ogni caso assicurare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.

6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009. I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.

7. Al fine di consentire la regolare costituzione, nei tempi previsti, delle nuove comunità montane e di assicurare la continuità della relativa azione amministrativa:

- a) in caso di invarianza dei confini territoriali della comunità montana, i componenti degli organi in carica alla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative di cui al comma 6 restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi ai sensi delle disposizioni della presente legge;
- b) in caso di mutamento della circoscrizione territoriale di una stessa comunità montana, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica della nuova comunità montana, ovvero, in caso di sua rinuncia, da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- c) qualora la nuova delimitazione delle zone omogenee sia tale da determinare la costituzione di un'unica nuova comunità montana per fusione di due o più comunità montane, anche con eventuale mutamento o parziale scorporo della precedente circoscrizione territoriale di una singola comunità, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal collegio di cui al comma 9.

8. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 7, il presidente della comunità montana assume il compito di effettuare la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione della nuova comunità montana e di predisporre una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della nuova comunità. La ricognizione e la relazione sono trasmesse ai comuni interessati e sottoposte all'assemblea della comunità montana entro il 31 gennaio 2009; l'assemblea provvede all'approvazione entro i successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. In caso di mancata presentazione o approvazione della ricognizione e della relazione nei termini predetti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7; in tal caso gli adempimenti che il comma 8 pone in capo al presidente della comunità montana sono svolti da un apposito organo collegiale, costituito entro il 15 novembre 2008 con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e composto dai presidenti delle comunità montane soggette a fusione nonché da un soggetto di designazione regionale, che lo presiede. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 7, la proposta relativa alla denominazione e alla sede della comunità montana è fatta dal presidente uscente.

10. Il termine per la ricognizione ed i connessi adempimenti amministrativi, di cui ai commi 8 e 9, decorre dal 1° novembre 2008.

11. In ogni caso sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.

12. Le nuove comunità montane, fermo quanto previsto dai commi 8 e 9, succedono in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti comunità montane.

13. I nuovi organi provvedono all'approvazione dello statuto e all'adeguamento degli altri atti della comunità montana entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

14. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto si applica lo statuto vigente della comunità montana in quanto compatibile con la presente legge. In caso di fusione di più comunità montane in un'unica comunità, lo statuto applicabile è quello di più recente approvazione.

15. In sede di prima applicazione dell'articolo 4, comma 4, l'assemblea della comunità montana è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano d'età. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della giunta esecutiva sono depositate almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; a tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, nel rispetto del termine fissato a norma dell'articolo 3, comma 2.

16. Le spese relative alle attività dei commissari previsti dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle comunità montane.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, si applicano fino al 31 dicembre 2010 anche ai comuni aderenti a comunità montane costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge ed esclusi dalle zone omogenee individuate ai sensi della medesima, anche se ad esse non limitrofi.

18. Anche al fine dell'accesso ai contributi regionali per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi della presente legge, le unioni di comuni già costituite si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 18 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, l'unione applica, in quanto compatibile, lo statuto vigente.

19. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. La disposizione del comma 3 dell'articolo 12 ha effetto a decorrere dalla regionalizzazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In attesa della regionalizzazione, la comunità montana trasmette alla Regione un documento contenente i dati contabili aggregati, redatto sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta regionale; il documento, nel quale sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, è allegato al bilancio della comunità montana.

21. In attesa della piena operatività del riordino delle comunità montane previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare alle medesime, per l'anno 2009, contributi straordinari secondo criteri che tengano conto delle situazioni di maggiore disagio, rilevate sulla base dell'analisi dei bilanci e dei flussi di spesa per i servizi erogati.

Art. 24 (Norme finali e abrogazioni)

1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica i risultati determinati dalla applicazione delle previsioni del Titolo II in termini di incremento dell'efficienza dei servizi erogati, di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riequilibrio socio-economico delle aree interessate e di coesione territoriale delle zone omogenee.

2. I comuni che, pur trovandosi all'interno della zona omogenea, intendono uscire dalla comunità montana approvano, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata deliberazione in merito e la trasmettono, rispettivamente, agli altri comuni della zona omogenea e alla comunità montana, per l'espressione del parere, nonché alla Regione. I pareri sono trasmessi alla Regio-

ne per l'assunzione della determinazione finale, che definisce altresì, sentite le parti interessate, i rapporti tra la comunità montana e il comune uscente. Nel caso in cui il comune intenda essere aggregato ad altra comunità montana, deve essere acquisito anche il parere di quest'ultima.

3. La legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane) e l'articolo 6 della legge regionale 25/2007 non hanno più effetto, per le singole nuove comunità montane, dalla data di pubblicazione del relativo decreto costitutivo, di cui all'articolo 3, e sono abrogate alla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti costitutivi delle nuove comunità montane, che deve dare espressa comunicazione dell'intervenuta abrogazione. Dalla medesima data ogni riferimento alla l.r. 6/2002, contenuto in leggi e regolamenti regionali, si intende fatto alla presente legge.

4. Le modificazioni della l.r. 25/2007, di cui all'articolo 11 della presente legge, hanno effetto dalla data di pubblicazione del primo bando, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 25/2007, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le unioni di comuni lombarde trasmettono alla Regione l'atto costitutivo e lo statuto adottati o modificati ai sensi della presente legge. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Sono abrogati alla data del 1 gennaio 2009:

a) l'articolo 1, commi 52 bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)), così come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

b) l'articolo 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

7. Dal termine di cui al comma 6 non hanno più effetto la deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2003, n. VII/802 e i relativi provvedimenti attuativi. L'importo del contributo spettante all'unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all'articolo 20, se inferiore a quello risultante dall'applicazione del secondo periodo del comma 8, è ad esso adeguato fino al 31 dicembre 2010.

8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia ai sensi della presente legge, fermo restando il limite della disponibilità di bilancio. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle altre forme associative fino al 31 dicembre 2009, limitatamente alle domande di contributo ordinario riferite all'intera annualità e fermo restando quanto previsto al comma 8 bis.

8 bis. Dal termine di cui al comma 6 non possono più essere approvati nuovi progetti di gestione associata o eventuali integrazioni di progetti precedentemente approvati ai sensi dei provvedimenti attuativi di cui al primo periodo del comma 7.

8 ter. I contributi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20 non possono essere cumulati con quelli di cui al secondo periodo del comma 8.

Nuovo testo degli artt. 23, 66 e 67 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»

**Art. 23
(Art. 21, l.r. 16/1996)
(Segreterie dei componenti della Giunta)**

1. Il Presidente, il vice presidente e gli assessori della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al vice presidente e agli assessori non riconducibili nell'ambito di competenze delle direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale.

3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote assegnate a ciascun componente della Giunta regionale. Detti stanziamenti, determinati con provvedimenti della stessa Giunta, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione, degli incentivi per la produttività, degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo.

4. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 3 da assegnare a ciascun componente della Giunta regionale è determinato, ai soli fini dell'attribuzione del trattamento economico, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi comprendendo il personale di cui ai commi 6 e 7:

	dirigenti	dalla categoria D3	dalla categoria D1	C	Tot
a) Presidente	3	3	3	1	10
b) vice presidente	2	2	3	1	8
c) assessori	1	3	1	1	6

Agli oneri previdenziali ed assistenziali in favore del personale addetto alle segreterie, si provvede con gli stanziamenti di spesa complessivi annualmente determinati per il personale della Giunta regionale.

5. Per la quantificazione degli stanziamenti di cui alla prima colonna della tabella di cui al comma 4, si assume quale parametro di riferimento la media del trattamento economico dei dirigenti, con esclusione di quello riconosciuto ai dirigenti che esplicano funzioni di direttore.

6. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.

7. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 4 e 5, il personale delle segreterie può essere assunto tra personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'attribuzione di una categoria, tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, riferita all'incarico conferito e con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. Per il reperimento del personale addetto alle segreterie di cui al presente articolo si può, in alternativa, ricorrere a forme di prestazione lavorativa disciplinate dalla collaborazione coordinata e continuativa.

8. Il rapporto di lavoro delle unità di cui ai commi 6 e 7, viene

costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal dirigente individuato dagli atti di organizzazione. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione. Nel caso in cui la cessazione o la modifica dell'incarico avvenga in corso di legislatura e il nuovo amministratore di riferimento confermi il rapporto di lavoro, questo prosegue senza soluzione di continuità.

9. Le spese per compensi straordinari del personale autista messo a disposizione di ciascun componente della Giunta regionale trovano copertura sugli stanziamenti assegnati ai medesimi ai sensi del comma 4.

9 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle segreterie dei sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto, facendo riferimento alla seguente tabella:

	Dirigenti	Dalla categoria D3	Dalla categoria D1	C	TOT
Sottosegretari	1	-	-	1	2

**Art. 66
(Art. 26, l.r. 21/1996)
(Segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza)**

1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il Presidente, i vice Presidenti e i Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria.

2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, ai vice Presidenti e ai Consiglieri segretari e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative del Consiglio regionale.

3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di cui ai commi precedenti è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza.

4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella che segue:

	DIR	D3	D1	C1	B3	TOT
a) Presidente	1	1	1	1	1	5
b) Vice Presidente	1	0	1	1	0	3
c) Cons. segretari	1	0	0	1	0	2

5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne la qualifica dirigenziale si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di ufficio.

6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per i quali le previsioni di spesa sono ricomprese negli appositi stanziamenti per il personale addetto al Consiglio regionale.

7. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 8. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato com-

porta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente.

8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del componente interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.

10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del componente l'Ufficio di Presidenza della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso con la cessazione della carica del componente stesso, nonché alla scadenza della legislatura regionale.

11. Il personale delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale.

12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.

Art. 67
(Art. 27, l.r. 21/1996)
(Segreterie e staff gruppi consiliari)

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui allo Statuto della Regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie e staff assistenza ai consiglieri scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria.

2. Le unità organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

3. Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare e per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari.

4. Per la prima determinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 si tiene conto dello stanziamento definito per l'anno 2007.

5. Ai fini della determinazione del budget dei singoli gruppi lo stanziamento viene suddiviso in una quota per la segreteria del gruppo - quota A - ed una quota per gli staff di assistenza ai consiglieri - quota B. Per la quantificazione della quota A si fa riferimento alla tabella che segue:

Gruppi	DIR	D3	D1	C	B3
da 1 cons.	1	1	0	0	0
da 2 a 3 cons.	1	2	0	0	0
da 4 a 7 cons.	1	0	0	0	3
da 8 a 16 cons.	1	1	0	1	3
da 17 e oltre	2	2	2	0	1

mentre la quota B - assegnata ai gruppi - viene determinata nell'equivalente di una qualifica D1 moltiplicata per il numero dei consiglieri assegnati al gruppo.

5 bis. L'importo di cui al comma 5 è determinato con i medesimi criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 66.

6. Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca ad altro gruppo trasferisce unicamente la quota B proporzionata, come determinata ai sensi del comma 5.

7. Allo stanziamento di cui al comma 5 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria e staff, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.

8. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi e degli staff di assistenza ai consiglieri può essere individuato tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 10. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.

9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale o di consulenza professionale anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001; il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta.

10. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al Presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire. Ciascun consigliere indica al presidente del gruppo il personale da acquisire per il proprio staff.

11. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui ai commi 3, 5 e 5 bis, possono essere assegnate dai gruppi consiliari, in parte o tutte, al fine di acquistare direttamente sul mercato i servizi connessi alle attività di informazione e comunicazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari), mediante proporzionale riduzione del relativo finanziamento e corrispondente aumento degli stanziamenti a valere sulla medesima l.r. 17/1992.

11 bis. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari) possono essere trasferite dai gruppi consiliari ad incremento dello stanziamento previsto dal comma 3 del presente articolo.

12. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 9 e 10 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo o del consigliere che hanno proposto la stipulazione del contratto. Deve essere inoltre previsto nel contratto che il personale interessato non abbia procedimenti penali pendenti e di non essere stato destituito da impieghi pubblici.

13. Il personale delle segreterie dei gruppi e degli staff dei consi-

glieri non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale e alla determinazione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»), fermo restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno.

14. I contratti di cui al comma 9 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale. I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell'ambito di selezioni pubbliche regionali.

15. Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 5 fa riferimento ad una qualifica dirigenziale e ad una categoria D1 per il presidente del gruppo e ad una categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3.

16. Per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell'importo massimo, di cui al comma 5, fa riferimento ad una categoria D1.

Nuovo testo degli artt. 63 e 65 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»

Art. 63

(Natura giuridica e raccordo con la programmazione)

1. L'ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare e agroforestale in Lombardia.

2. L'ERSAF ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti di cui al presente titolo.

3. L'ERSAF, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica e amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale, nonché a favore di altri enti pubblici.

4. La Giunta regionale, per assicurare la coerenza dell'azione dell'ente con gli indirizzi definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, entro quindici giorni dalla sua approvazione, impartisce le direttive cui l'ERSAF deve uniformarsi nella predisposizione degli atti di programmazione.

5. Sono atti di programmazione dell'ERSAF il piano triennale e il programma annuale da redigersi in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali.

6. Il piano triennale dell'ERSAF, aggiornabile annualmente, fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi.

7. Il programma annuale dell'ERSAF indica, in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale, gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro finanziario, nonché il sistema di verifica dei risultati.

Art. 65

(Statuto, organizzazione e contabilità)

1. L'ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli organi e le loro modalità di funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la sede e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'ente. Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua ricezione.

2. Sono organi dell'ERSAF:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori.

3. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale; è composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni. Uno dei membri è nominato su proposta dell'Unione delle province lombarde.

4. Per le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale.

5. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ERSAF contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione; è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

6. L'indennità di carica del presidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale.

7. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abi-

litazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

8. Il collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale, che ne indica anche il presidente, e dura in carica tre anni. L'incarico è revocabile dal Consiglio regionale e può essere rinnovato una sola volta; in caso di sostituzione il componente subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio.

9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale.

10. In caso di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di prolungata inattività o riscontrata inefficienza dell'ente la Giunta regionale può procedere, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione. Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri, il consiglio di amministrazione è sciolto; lo scioglimento è dichiarato con decreto del presidente della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari che deve avvenire entro sessanta giorni.

11. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti alla Regione per gli adempimenti di cui alla l.r. 34/1978.

12. Il piano triennale è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento organizzativo, il regolamento di contabilità, il programma annuale e il tariffario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale; i predetti atti si intendono approvati decorsi quarantacinque giorni dalla loro ricezione senza che la Giunta regionale abbia formulato osservazioni.

13. Al personale e all'attività gestionale dell'ERSAF è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve avere maturato competenze ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere.

14. Il direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

15. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, ed è a tempo pieno. Il contenuto del contratto è definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale) per i direttori generali della Giunta regionale.

16. L'incarico di direttore è incompatibile con la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti con cariche politiche e sindacali in organismi esecutivi e con cariche derivanti da designazioni di carattere politico, nonché con ogni attività di lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia dipendente pubblico, l'incarico è subordinato al collocamento nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, in quella prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite da norme di legge, di statuto o di regolamento in connessione con l'incarico di direttore.

17. La struttura organizzativa dell'ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo che articola la struttura in due dipartimenti:

- a) dipartimento dei servizi all'agricoltura;
- b) dipartimento dei servizi al territorio rurale e alle foreste.

18. Il regolamento organizzativo di cui al comma 17 definisce la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale, l'organizzazione dei centri operativi sul territorio, le procedure operative interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni; il rego-

lamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Nella predisposizione della proposta di regolamento il direttore si attiene agli indirizzi e alle direttive regionali in materia agricola e forestale.

19. Per lo svolgimento delle attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie l'ERSAF può costituire o partecipare a società o fondazioni aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati. Le deliberazioni concernenti la costituzione di società o fondazioni, l'acquisizione di partecipazioni societarie o la partecipazione a fondazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

20. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'ERSAF si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

21. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.

22. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.

23. Le modalità di redazione e i termini di presentazione del bilancio di previsione, delle variazioni allo stesso, di redazione del conto consuntivo nonché le modalità di gestione delle entrate e delle uscite e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilità, in conformità alla l.r. 34/1978.

24. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:

- a) contributi straordinari finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e dei programmi annuali di attività;
- b) donazioni, lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
- c) proventi dei servizi e delle attività di cui all'articolo 64, comma 5;
- d) eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per interventi specifici in relazione alle attività di cui all'articolo 64;
- e) contributo annuale di gestione a carico della Regione;
- f) ogni altra entrata.

(BUR2008023)

Com.r. 3 febbraio 2009 - n. 16

(5.1.2)

Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2008, n. 36

Si riporta il nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2008, n. 36 «Modifiche e leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», pubblicata nel BURL n. 53, III Supplemento Ordinario del 31 dicembre 2008.

Nuovo testo degli artt. 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16 e 23 della l.r. 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)»**Art. 2
(Funzioni della regione)**

1. Il consiglio regionale determina, all'inizio di ogni legislatura, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la giunta regionale:

- a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
- b) indirizza le attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;
- c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
- d) esercita l'azione di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 4.

3. La giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi degli enti di cui all'art. 4 nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse e patrimonio gestito.

3 bis. La Regione può attribuire alle ALER funzioni amministrative regionali relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

3 ter. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull'attività delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull'attuazione degli obiettivi.

4. La giunta regionale di intesa con le province predispone un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi, sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione degli enti di cui all'art. 4.

**Art. 5
(Attività delle ALER)**

1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale; in particolare:

- a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici;
- b) gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica pro-

prio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utente; al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza;

- c) acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla giunta regionale;
- d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti;
- e) possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell'ALER previa stipulazione di apposita convenzione;
- f) possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- g) realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;
- h) svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti;
- h bis) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- h ter) pubblica sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società o altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

**Art. 6
(Statuto)**

1. Il consiglio di amministrazione dell'ALER adotta la proposta di statuto entro novanta giorni dal primo insediamento del consiglio stesso, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Qualora la Giunta regionale non si pronunci entro i successivi novanta giorni, lo statuto si intende approvato.

3. Sono approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo le modificazioni allo statuto.

**Art. 8
(Consiglio di amministrazione delle ALER)**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, tra cui il presidente e il vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

1 bis.

2. I componenti dei consigli di amministrazione delle ALER sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata esperienza, che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.

3. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione delle nomine, provvede con proprio decreto a costituire il consiglio di amministrazione, disponendone contestualmente la convocazione per la seduta di insediamento.

4.

5.

6.

7. Il consiglio di amministrazione dell'ALER dura in carica 5 anni a decorrere dalla data del decreto del presidente della giunta regionale che l'ha nominato.

8. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della l.r. 6 aprile 1995, n. 14.

9. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di nomina, per età, comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1995.

10. Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, nonché quelle previste dagli statuti delle province e dei comuni, per i consiglieri da questi nominati, e quelle determinate da situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti delle ALER. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i consiglieri regionali. Non costituisce causa di incompatibilità la nomina di membri del consiglio di amministrazione delle ALER in consigli di amministrazione di enti, consorzi o società partecipate o controllate.

Art. 11 (Direttore)

1. Il direttore dell'ALER è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ALER, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale. Il compimento del 65° anno di età comporta la cancellazione dall'elenco.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età. Il presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei sindaci.

2 bis. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.

3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con deliberazione del consiglio di amministrazione con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale.

3 bis. Il direttore che provenga dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l'ente di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio.

4. Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente

verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; il direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

5. In particolare il direttore:

a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;

b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ALER anche mediante l'adozione di tutti gli atti di organizzazione e spesa rilevanti nei confronti di terzi;

c) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

e) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente;

f) se delegato dal presidente, il quale ne dà comunicazione al consiglio di amministrazione, rappresenta in giudizio l'ALER con facoltà di conciliare e transigere;

f bis) presenta al consiglio di amministrazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale, anche per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3;

g) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell'ALER.

6. Il direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione.

7. L'incarico di direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto.

Art. 12 (Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale. I membri del collegio sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal consiglio regionale con il medesimo provvedimento.

2. Il collegio dei sindaci svolge le funzioni di controllo a norma degli artt. 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ALER. Esso verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all'art. 9, comma 1, lett. e). Il collegio dei sindaci dura in carica 5 anni. Il collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ALER, di riferirne immediatamente al presidente della giunta regionale ed al presidente del consiglio regionale.

3. I sindaci che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute del collegio per tre riunioni consecutive decadono dalla carica. Il collegio, su proposta del presidente, prende atto della decadenza e la segnala al consiglio regionale che provvede alla sostituzione.

4. Sono ineleggibili a sindaco coloro i quali siano sindaci o amministratori o consulenti di imprenditori o di società fornitrici delle ALER od operanti in concorrenza con le stesse.

Art. 14 (Indennità di carica)

1. L'indennità di carica del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regiona-

le tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER.

2. Al vice presidente compete un'indennità di carica il cui ammontare è determinato nella misura del 50% dell'indennità del presidente.

3. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'ALER compete una indennità di ammontare non inferiore al 10% e non superiore al 20% dell'indennità dei consiglieri regionali.

4. Al presidente e agli altri componenti del collegio dei sindaci spetta rispettivamente un compenso annuo pari a quello massimo previsto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.

5.

6.

Art. 16

(Bilancio e programmi di attività delle ALER)

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

2. In allegato al bilancio consuntivo le ALER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

- a) la quota dei costi generali non ripartibili;
- b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
- c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.

3. La giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno schema-tipo di bilancio di esercizio e di previsione ai fini di uniformità gestionale delle ALER.

3 bis. La Giunta Regionale definisce strumenti, schemi, flussi informativi strutturati e modalità per uniformare le procedure di rilevazione delle informazioni e dei dati economico-finanziari delle aziende, anche desumendoli dalle scritture di contabilità analitica, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis).

Art. 23

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri previsti dall'articolo 2, comma 3bis si provvede con successivo provvedimento di legge.

Nuovo testo dei commi 41 e 51 dell'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»

Art. 3

(Territorio, ambiente ed infrastrutture)

41. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:
- a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;
 - b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52;
 - c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52, lettera a);
 - d) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
 - e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi;
 - f) l'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;
 - g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
 - h) la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
 - i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
 - j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
 - k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
 - l) la promozione di iniziative di ricerca;
 - m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all'assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune può sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d'intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all'impiego della forza pubblica con le attività degli ufficiali giudiziari; la normativa regionale, nell'ambito dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione degli alloggi;
 - n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;
 - o) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
 - p) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle aziende regionali per l'edilizia residenziale (ALER);
 - q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e

con gli enti locali interessati nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;

- r) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici.

51. Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono trasferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:

- a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
- b) formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi da effettuarsi con le modalità operative previste dalle norme emanate in forza della lettera m) del comma 41 e dal comma 51 bis;
- c) promozione della mobilità degli assegnatari;
- d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo.

Nuovo testo degli artt. 1 e 2 della l.r. 13 luglio 2007, n. 14 «Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato»

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. L'intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per favorire l'accesso alla casa a soggetti che sono considerati meritevoli del sostegno pubblico costituisce servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

2. Fanno parte del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica i servizi abitativi a canone convenzionato finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in affitto; per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono gli alloggi o i posti letto aventi le seguenti caratteristiche:

- a) destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere i canoni di libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio;
- b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato;
- c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni diverse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di aree o l'accesso a finanziamenti agevolati, o la concessione di titoli sociali per il pagamento del canone di affitto secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

Art. 2 (Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato)

1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento è realizzato e la Regione.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;
- b) pubblicità dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto;
- c) situazione economica ISEE -ERP, definita con le modalità e

i criteri di cui al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) della l.r. 1/2000), non superiore a 40.000,00 euro per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e per ogni altra categoria di beneficiari;

- d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore a quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione dell'immobile, tenendo conto della redditività dell'investimento; il canone annuo non potrà comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata;
- e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile ad eccezione dei casi in cui è prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale definisce i limiti a cui devono attenersi i piani finanziari;
- f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari;
- g) modalità di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilità separata per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi;
- h) modalità per l'individuazione di quote di alloggi da riservare, nell'ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie erp di cui al r.r. 1/2004 o categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta, nei limiti di cui alla lettera c);
- i) modalità di determinazione delle sanzioni contrattuali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito.

3. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonché al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.

Nuovo testo degli artt. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e allegato A della l.r. 8 novembre 2007, n. 27 «Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica»

Art. 3 (Determinazione del canone di locazione sopportabile)

1. Il canone è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.

2. Il canone di locazione sopportabile viene determinato come percentuale del valore locativo dell'immobile, definito ai sensi dell'Allegato A. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell'Allegato B. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le classi ISEE-ERP di cui all'allegato B sono aggiornate, in sede di aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.

3. Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all'Allegato 1 del r.r. 1/2004. Ai soli fini della pronuncia della decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e) del r.r. 1/2004 si detraggono:

- a) dal patrimonio mobiliare una franchigia pari a 25.000 euro;
- b) dal patrimonio immobiliare ai fini ICI una franchigia pari a 25.000 euro;

c) i redditi esenti ai fini IRPEF.

Per i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a), la verifica dell'incidenza massima del canone sull'ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP.

4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:

- a) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000 euro. In tale area, fino a 8.000 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001 e 9.000 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino a 9.000 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopraddebita, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80 per cento del reddito complessivo;
- b) area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001 a 14.000 euro;
- c) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001 a 35.000 euro;
- d) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000 euro, per i nuclei familiari di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 18, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del r.r. 1/2004. La previsione di cui all'articolo 18, comma 1, lettere f) e g), del r.r. 1/2004 produce effetti solo qualora l'alloggio sia ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a settanta chilometri. Il limite di decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e) per unità abitative di cui al presente articolo è determinato in euro 35.001 ISEE-ERP.

In deroga a quanto su esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 35.000 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, oppure comprenda una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla precedente lettera c).

5. Il canone di locazione sopportabile è applicato come segue:

- a) i nuclei collocati nell'area della protezione con un ISEE-ERP inferiore a 4.000 euro corrispondono il canone minimo, come definito nell'Allegato B. I nuclei collocati nell'area di protezione con un ISEE-ERP superiore a 4.000 euro e inferiore a 9.000 euro corrispondono un canone in una misura non superiore al 36 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per tutti i nuclei familiari in area di protezione, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza compresa tra il 14 per cento e il 16 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatti salvi il canone minimo mensile di venti euro o altri canoni minimi mensili fissati dall'ente proprietario e vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge;
- b) i nuclei collocati nell'area dell'accesso corrispondono un canone in una misura compresa fra il 43 per cento e il 61 per cento del valore locativo dell'unità abitativa come definito

nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area dell'accesso, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 20 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 70 euro;

- c) i nuclei collocati nell'area della permanenza corrispondono un canone in una misura compresa fra il 66 per cento e il 150 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area della permanenza, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 22 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 120 euro;
- d) i nuclei collocati nell'area della decadenza corrispondono un canone determinato ai sensi della lettera c), maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato; ai fini della determinazione di tale canone non si tiene conto dell'incidenza sull'ISE-ERP del nucleo familiare. Il contratto è stipulato per una durata non superiore a due anni; l'ente proprietario, sentito il comune, ha facoltà di rinnovare il contratto a fronte di motivate difficoltà dell'inquilino a reperire altra unità abitativa. Per tali nuclei familiari il Comune, nei procedimenti di cui all'articolo 18 del r.r. 1/2004 e con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, tiene conto della determinazione dell'ente proprietario di rinnovo del contratto e di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5.

I nuclei familiari, inseriti nell'area della decadenza, in caso di mancato rinnovo del contratto di cui alla lettera d) possono essere collocati dall'ente proprietario in una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica, quali il canone moderato di cui all'articolo 8 o il canone convenzionato di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), in coerenza con le previsioni di cui ai commi 51 quater e 51 quinquies dell'articolo 3 della l.r. 1/2000.

6. Nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui all'articolo 5, comma 1, gli enti proprietari applicano percentuali di incidenza inferiori a quelle indicate nell'Allegato B, nel caso in cui i canoni determinati con le modalità del comma 5 siano superiori a quelli di mercato, tenuto conto delle valutazioni dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.

6 bis. Ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 5, comma 1, gli enti proprietari avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure per elevare o ridurre il costo convenzionale di cui all'allegato A fino ad un massimo del 20 per cento in relazione alle seguenti condizioni:

- a) pregio o stato di conservazione di immobili o complessi di unità abitative con particolare riguardo per gli immobili con stato di conservazione classificato scadente;
- b) tipologia edilizia o qualità dell'unità abitativa;
- c) qualità del contesto urbano circostante;
- d) costi di produzione e relativi oneri complementari ivi compresa l'acquisizione dell'area, rilevati nell'ambito del territorio comunale, su proposta congiunta di comune e ALER.

La specifica e motivata variazione è applicata per singoli immobili o complessi omogenei di edifici ed ha carattere di eccezione alle modalità ordinarie di calcolo del canone. Qualora l'ente proprietario sia il comune il costo convenzionale di cui all'Allegato A può essere elevato o ridotto fino ad un massimo del 30 per cento. Al fine di assicurare la sostenibilità di cui all'articolo 5, comma 1 gli enti proprietari tra l'altro:

- a1) verificano la compatibilità della modifica con il programma di manutenzione e degli altri interventi previsti all'articolo 5, comma 4;
- b1) riscontrano l'effettività delle misure previste all'articolo 5, comma 2, adottate a livello comunale;
- c1) accertano l'attivazione della commissione di cui all'articolo 7.

In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.

7. Agli appartenenti alle forze dell'ordine e ai corpi di cui all'articolo 23 del r.r. 1/2004 si applica il canone più favorevole tra quello di cui al presente articolo e il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

8. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli, da parte degli enti proprietari in collaborazione con il comune, delle dichiarazioni sostitutive degli assegnatari di unità abitative di ERP, avvalendosi di protocolli di collaborazione con la Guardia di Finanza, di comparazioni con studi di settore e di indicatori riferiti a redditi presunti. Ai fini della determinazione del canone, sono considerati redditi percepiti i risultati degli studi di settore predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comune, qualora accerti un reddito inattendibile, concorda con l'ente proprietario la segnalazione alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.

9. Gli enti proprietari provvedono alla realizzazione della nuova anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e la trasmissione dei dati alla Giunta regionale che li comunica al Consiglio regionale, con le modalità di cui all'articolo 4 del r.r. 1/2004.

10. Il canone di locazione è adeguato a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la variazione dell'ISEE-ERP. Nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, intervenuta e comunicata tra le due anagrafi, l'ente proprietario deve tenere conto di tale variazione rideterminando un canone provvisorio, i cui effetti decorrono dal mese successivo alla variazione stessa, fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.

11. L'ente proprietario comunica all'inquilino l'ammontare del canone, le variazioni e le relative motivazioni. L'inquilino può presentare opposizione entro i successivi trenta giorni.

Art. 5 (Sostenibilità del sistema ERP)

1. Le entrate provenienti da canoni di locazione sono destinate a compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalità, della mobilità degli inquilini e di manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio. Eventuali introiti superiori ai costi indicati al periodo precedente, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio di ERP.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'adeguatezza del servizio di ERP, la Regione promuove il coordinamento tra le rappresentanze dei comuni e dei soggetti proprietari, anche mediante specifici protocolli d'intesa, per attivare a livello comunale:

- a) misure di riduzione od orientamento della fiscalità regionale e comunale;
- b) sovvenzioni, finanziamenti pubblici e agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio e la realizzazione di nuovi interventi;
- c) i contributi di solidarietà di cui all'articolo 7;
- d) agevolazioni urbanistiche;
- e) gli adempimenti relativi alla procedura di decadenza e all'omogeneità di trattamento degli inquilini di soggetti locatori diversi.

3. La Giunta regionale:

- a) determina gli obiettivi dell'ERP mediante gli aggiornamenti annuali del Programma regionale per l'ERP ai sensi dell'articolo 3, comma 52 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), con particolare riferimento ai parametri di ef-

ficacia ed efficienza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER));

- b) verifica l'attuazione delle disposizioni relative alla sostenibilità di cui ai commi 1 e 2;
- c) verifica le attività degli enti locali relative alla gestione sociale delle unità abitative e all'omogeneità di trattamento degli inquilini nell'ambito del territorio comunale da parte degli enti del settore e definisce le modalità per la comunicazione delle relative informazioni;
- d) definisce le modalità per la comunicazione dei dati necessari per la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione nonché della qualità del servizio da parte delle ALER.

4. Al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio, gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di manutenzione del patrimonio da allegare al bilancio. In tale programma gli enti prevedono il complesso di attività e servizi finalizzati a garantire l'utilizzo del bene, il più possibile secondo principi di efficienza energetica, mantenendo il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per tutta la vita utile, ivi compresi gli interventi di manutenzione a guasto, correttiva, preventiva e programmata. Gli enti proprietari devono inoltre prevedere interventi atti a favorire la socialità delle persone, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la cura e l'incremento del verde condominiale, promuovendo la partecipazione diretta degli assegnatari e/o associazioni locali. Gli enti proprietari definiscono le modalità di partecipazione degli inquilini e delle loro rappresentanze alla predisposizione del programma di manutenzione.

5. Gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, possono concordare con gli inquilini interessati o le rappresentanze delegate una quota aggiuntiva del canone per riqualificare l'unità abitativa, per attività e servizi finalizzati a migliorare l'utilizzo del bene e ad aumentare le condizioni di sicurezza e per adeguare gli immobili ai requisiti previsti dalle norme in tema di compatibilità energetica e di risparmio energetico negli edifici.

6. Gli enti proprietari destinano annualmente una quota derivante dai canoni di locazione per le manutenzioni da utilizzare secondo le esigenze previste dal programma di manutenzione del patrimonio.

Art. 6 (Uso razionale del patrimonio)

1. L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente. Il piano prevede:

- a) le misure di prevenzione da adottare;
- b) le risorse disponibili;
- c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
- d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattivazione ed assegnazione;
- e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune.

Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria

competenza di cui al presente comma, costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti.

2. I nuclei familiari che occupano un'unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni adeguate ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del r.r. 1/2004 ed il relativo rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza, corrispondono un canone pari a quello di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d); la maggiorazione del canone non deve comunque essere inferiore a cento euro al mese. Qualora il nucleo familiare sia composto solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, si applica la maggiorazione di cinquanta euro al mese del canone come determinato a norma dell'articolo 3; per i nuclei familiari composti solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, collocati nell'area di protezione, si applica la maggiorazione di 20 euro al mese del canone come determinato a norma dell'articolo 3.

3. Nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione, nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni e caratteristiche analoghe, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzata, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza e gli eventuali interventi di manutenzione necessari.

4. A coloro che non forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone, si applica, previa diffida e verifica dell'avvenuta conoscenza, il canone di cui all'articolo 3, comma 5, lettera d). Nel caso in cui, anche dopo la scadenza del termine indicato nella richiesta vengano fornite le informazioni e le eventuali documentazioni, a tali soggetti è applicato il canone relativo all'area di appartenenza ai sensi dell'articolo 3, restando a carico dell'inquilino le spese amministrative, le eventuali spese legali scaturite dagli omessi adempimenti nonché gli interessi di legge.

5. In caso di morosità, l'ente proprietario, previa messa in mora, persegue l'assegnatario moroso ai sensi delle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, delle leggi in materia di locazione o dell'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). Nel corso dell'anno è ammesso il pagamento delle somme arretrate, senza oneri aggiuntivi, per una sola volta e a condizione che il pagamento stesso sia effettuato entro trenta giorni dalla messa in mora; gli enti proprietari sentite le rappresentanze degli inquilini, possono definire accordi per il recupero della morosità.

6. Su richiesta dell'assegnatario, o di un suo rappresentante munito di mandato scritto, valutate le condizioni di difficoltà, l'ente proprietario può concedere dilazioni o rateizzazioni per il pagamento del canone e delle spese per i servizi.

7. I contratti disciplinano in maniera autonoma e distinta la locazione delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali, applicando i prezzi di mercato. La presente disposizione si applica anche ai contratti già in essere, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. L'ente proprietario può stipulare contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini.

8. L'ente proprietario, d'intesa con il comune, può utilizzare il proprio patrimonio non destinato all'ERP per far fronte allo stato di necessità, accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all'articolo 8 del r.r. 1/2004. A tali nuclei si applica un canone determinato secondo le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Al fine di verificare lo stato di necessità, i comuni possono istituire specifiche commissioni che prevedano la rappresentanza dell'ente proprietario e degli inquilini.

9. Tutti gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione di nuovi edifici e di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente di cui alla presente legge, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico degli edifici e della deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 5018, e della normativa in materia di barriere architettoniche.

10. I nuovi interventi di ERP devono rispecchiare soluzioni topologiche e morfologiche di qualità favorendo la socialità delle per-

sone. La scala di intervento deve essere proporzionata e compatibile al contesto evitando, ove possibile, la eccessiva concentrazione di unità abitative e garantendo una presenza adeguata di verde condominiale.

Art. 8

(Determinazione del canone moderato)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 51 bis, della l.r. 1/2000, il canone è determinato nel piano economico-finanziario presentato dal soggetto attuatore, in funzione dell'unità abitativa e in misura tale da coprire, congiuntamente al contributo pubblico, gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione delle unità abitative.

2. Il valore annuo del canone moderato, comunque inferiore a quello di mercato ed articolato in funzione dei costi di realizzazione, non può essere superiore al 5 per cento del costo di realizzazione al metro quadrato per la superficie dell'abitazione, come definita dalla Giunta regionale. Il costo di realizzazione è dato dal costo dell'intervento edilizio, riconosciuto sulla base dei costi standard definiti dalla Giunta regionale, sommato al costo dell'area o al costo di acquisto dell'immobile. La Giunta regionale può individuare, in riferimento all'articolazione territoriale dei valori di mercato, i limiti massimi di oscillazione dei valori del canone moderato da applicare.

3. La durata del contratto relativo alla locazione dell'unità abitativa a canone moderato non può essere inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti possono essere rinnovati per un periodo di quattro anni. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.

4. Possono accedere agli alloggi a canone moderato i nuclei familiari con ISEE-ERP, determinato a norma dell'Allegato 1 del r.r. 1/2004, non superiore a 40.000 euro.

4 bis. Per le unità abitative a canone moderato già realizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge è facoltà del soggetto attuatore:

- tenere ferma la disciplina relativa ai canoni di locazione di cui al r.r. 1/2004 o determinare i canoni ai sensi del presente articolo;
- procedere alle assegnazioni secondo le disposizioni del r.r. 1/2004 o secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 51 bis della l.r. 1/2000. Nel caso il comune non aderisca alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 51 bis della l.r. 1/2000 entro sessanta giorni, il soggetto attuatore provvede direttamente.

4 ter. Nell'ipotesi di espletamento con esito negativo delle procedure per l'individuazione dei destinatari, le unità abitative possono essere locate in deroga ai requisiti economici e ad un canone determinato tenendo conto dell'andamento del mercato e delle condizioni economiche dell'inquilino.

Art. 9

(Vendita del patrimonio)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 20 aprile 1985, n. 31 (Cessione in proprietà di alloggi degli I.A.C.P. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) per la vendita di unità abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Nel computo della percentuale sono comprese le unità abitative alienate ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 31/1985.

2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio ERP, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla messa in sicurezza degli inquilini, per l'incremento del risparmio energetico, con priorità per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente

elevate, per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Gli enti proprietari non hanno la disponibilità dei proventi. L'impiego è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall'ente proprietario secondo le modalità disciplinate dal presente articolo. I comuni che accertano l'assenza di fabbisogno ERP destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui alla l.r. 31/1985.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di ERP, anche congiuntamente al piano di cui all'articolo 11 bis della l.r. 31/1985. Tale programma ha ad oggetto le unità abitative collocate in condominio con proprietari privati, interi edifici i cui inquilini hanno preliminarmente espresso, in prevalenza, interesse all'acquisto ed interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione dell'edificio stesso. Gli enti proprietari possono derogare al limite di cui al comma 1, solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per l'intero.

4. Il programma di cui al comma 3 è elaborato nel rispetto delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalità indicate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale; il programma è approvato dalla Giunta regionale ed ha la durata di cinque anni.

5. I comuni e le ALER determinano il valore di mercato delle unità abitative mediante apposita perizia redatta dal soggetto proprietario, in coerenza con le valutazioni dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. L'importo così determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine di individuare il valore dell'immobile occupato.

6. Il proprietario comunica la proposta di vendita all'assegnatario di cui all'art. 3, comma 4 ad un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5. Anche ai fini di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l'assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d'acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando la somma richiesta quali oneri per la procedura amministrativa, la proposta di vendita è comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita. L'ente proprietario può prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche per il corrispettivo dell'usufrutto previsto al comma 8, lettera b).

7. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

8. L'assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di vendita ha diritto:

- a) alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel medesimo quartiere o in prossimità, considerata idonea e con superficie conforme allo standard previsto dall'articolo 13, comma 9 del r.r. 1/2004 e in normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi delle disposizioni per la determinazione del canone. A tal fine l'ente proprietario può agevolare la mobilità mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza;
- b) alla costituzione dell'usufrutto sull'unità abitativa per gli assegnatari ultra sessantacinquenni e per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o più persone con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992. Il corrispettivo dell'usufrutto è determinato sulla base del valore dell'immobile occupato e deve essere corrisposto all'atto del rogito. Nel caso in cui la nuda proprietà non venga acquistata dai parenti entro il secondo grado, può essere venduta all'asta.

9. L'ente proprietario favorisce le procedure di mobilità consensuale tra l'assegnatario non interessato all'acquisto e altro assegnatario di unità abitativa di ERP interessato all'acquisto dell'unità abitativa posta in vendita.

10. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni e caratteristiche idonee alla composizione del nucleo familiare, preferibilmente in prossimità, e non abbia rilasciato l'unità abitativa, l'ente proprietario avvia la procedure di mobilità forzosa, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza.

11. L'ente proprietario assicura l'alienazione di tutte le unità abitative dell'immobile, entro cinque anni dall'approvazione del piano di valorizzazione. Alle vendite delle unità abitative che si liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e 10 si procede con le seguenti modalità:

- a) l'alloggio viene offerto ad altri assegnatari di unità abitative ERP e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante bando pubblico ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5 con priorità a coloro che abitano nello stesso quartiere;
- b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di cui alla lettera a), l'ente proprietario emana un bando in favore di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto da unità abitative diverse da ERP, giovani coppie come definite all'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5;
- c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di cui alle lettere a) e b), si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato dell'unità abitativa libera.

12. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo e dell'articolo 11 bis della l.r. 31/1985 non sono soggette a limiti e restrizioni temporali per le successive vendite, nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l'unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo e dell'articolo 11 bis della l.r. 31/1985, deve essere inserito, a pena di nullità, la previsione del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.

13. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti di unità abitative ERP non operano per le alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente l'immobile ERP, a condizione che il soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti l'immobile, e non alieni a sua volta, per il residuo periodo di durata del vincolo.

14. L'ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale il numero delle unità abitative alienate, l'ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo.

15. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali. Nel programma di cui al comma 3, gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell'immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita è fissato dall'ente proprietario tenendo conto dello stato di conservazione dell'immobile.

Art. 10 (Aggiornamenti)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, anche con le modalità di cui all'articolo 11, comma 5, aggiorna periodicamente o a seguito di modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute nella Regione Lombardia:

- a) l'incidenza percentuale di cui all'Allegato B;
- b) le maggiorazioni di cui all'articolo 6, comma 2;
- c) i limiti di accesso al canone moderato di cui all'articolo 8;

- d) il costo convenzionale di cui all'Allegato A per le unità abitative realizzate dopo il 2010, in coerenza con la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi delle costruzioni;
- e) la percentuale di cui all'articolo 9, comma 1.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:
- a) le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli di cui al comma 8 dell'articolo 3;
- b) il contratto tipo di cui al comma 2 dell'articolo 4;
- c) le modalità di verifica della sostenibilità e di comunicazione alla Regione dei dati di cui al comma 3 dell'articolo 5.
3. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo. Per gli inquilini collocati in area di protezione l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2011. Per gli inquilini collocati in area dell'accesso l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010.

Art. 11 (Norme transitorie)

1. La determinazione dei canoni ai sensi della presente legge per quanti sono assegnatari al momento della sua entrata in vigore produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Entro la stessa data del 1° gennaio 2008 gli enti proprietari aggiornano:

- a) l'anagrafe dell'utenza secondo l'ISEE -ERP di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) l'anagrafe del patrimonio al fine di verificare le valutazioni relative allo stato di conservazione dell'immobile di cui all'Allegato A.

3. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2010:

- a) al fine di garantire un progressivo adeguamento alle nuove modalità di determinazione del canone di locazione di cui all'articolo 3:

1) l'aumento medio dei canoni derivante dall'applicazione della presente legge non può essere superiore a:

- a) 23 per cento per i nuclei familiari collocati in area di protezione fatto salvo il canone minimo di cui al comma 5 dell'articolo 3;
- b) 28 per cento per i nuclei familiari collocati in area dell'accesso;
- c) 37 per cento per i nuclei familiari collocati in area della permanenza.

Nel caso l'aumento medio, derivante dall'applicazione della presente legge, sia superiore, gli enti proprietari provvedono a ridurre proporzionalmente i canoni, fino a concorrenza delle percentuali d'incremento medio sopra indicate;

- 2) Per i nuclei familiari già assegnatari al momento di entrata in vigore della presente legge, qualora l'eventuale variazione del canone sia superiore al 50 per cento del canone determinato alla medesima data sulla base della normativa vigente, la percentuale di aumento eccedente il 50 per cento è graduata in tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge; non si procede a graduazione nel caso l'aumento ulteriore sia inferiore a 10 euro al mese. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, non vengono presi in considerazione gli aumenti dei canoni dovuti a ragione diverse dalle nuove modalità di calcolo, quali l'aumento del reddito del nucleo familiare, la mobilità verso alloggio di maggiori dimensioni o con caratteristiche che comunque comportano aumento del canone. Per i nuclei familiari collocati in area di protezione l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni in funzione della situazione economica della famiglia assegnataria, per i nuclei familiari collocati in area di accesso e permanenza l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni qualora l'aumento sia pari

o superiore rispettivamente a 100 e 150 al mese. A partire dal 1° gennaio 2009, la graduazione può essere effettuata dall'ente proprietario su più anni anche per aumenti inferiori. L'ente proprietario può rateizzare su più anni le somme dovute dagli inquilini a congruaggio per l'applicazione della presente legge in data successiva al 1° gennaio 2008. La graduazione e la rateizzazione possono essere effettuate ferma restando l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità di cui al comma 1 dell'articolo 5;

- b) al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio esistente gli enti proprietari destinano le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della presente legge alla manutenzione del patrimonio, secondo le priorità individuate nel programma di manutenzione di cui al comma 4 dell'articolo 5;
- c) al fine di avviare processi di razionalizzazione ed economicità del sistema di ERP, le ALER sono tenute a non superare, per la gestione del patrimonio ERP, le percentuali di costo per spese generali e di amministrazione di cui alle righe 7 e 16 del prospetto 4 del bilancio di esercizio 2005;
- d) per gli assegnatari collocati nell'area della protezione, gli enti proprietari e i comuni interessati, possono concordare con i rappresentanti degli inquilini modalità di sostegno al pagamento delle spese a rimborso relative agli oneri per la fornitura del servizio calore.

4. Per coloro che sono destinatari di provvedimento di assegnazione dopo l'entrata in vigore della presente legge, le norme sulla determinazione del canone sono immediatamente applicate.

5. Entro il 31 dicembre 2009, l'Osservatorio regionale della condizione abitativa, di cui alla l.r. 1/2000, allargato ai rappresentanti degli enti proprietari, dei lavoratori e degli inquilini, verifica gli impatti della presente legge ed elabora proposte da sottoporre alla Giunta regionale, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 10.

6. Le modalità di calcolo dei canoni previste dalla presente legge si applicano, con la decorrenza di cui al comma 1, anche agli alloggi di cui alla legge regionale 19 aprile 1986, n. 10 (Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2, primo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94).

Allegato A

MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE LOCATIVO

Valore locativo = 5% * Valore convenzionale

Valore convenzionale = (Costo convenzionale * Superficie convenzionale * caratteristiche dell'Unità abitativa);

– Costo convenzionale = 1.000 €/mq per le unità abitative realizzate anteriormente al 1977; 1.250 €/mq per le unità abitative realizzate successivamente al 31 dicembre 1976.

Per la determinazione del costo convenzionale, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori se si è proceduto a lavori di ristrutturazione dell'edificio. Qualora si sia proceduto a ristrutturazione o completo restauro dell'unità immobiliare, gli enti proprietari adeguano il valore del parametro nei limiti e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 6.

– Superficie convenzionale: La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a. l'intera superficie dell'unità immobiliare;
- b. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- c. il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- d. il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.

Le superfici di cui alle lettere a) e b) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a1) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
- b1) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
- c1) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

I coefficienti di cui alle lettere b1) e c1) non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente.

- Caratteristiche dell'unità abitativa: Le caratteristiche dell'unità abitativa sono:
 - classe demografica dei comuni;
 - ubicazione;
 - livello di piano;
 - stato di conservazione dell'immobile;
 - vetustà

CLASSE DEMOGRAFICA DEI COMUNI

In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

- a. 1,20 per gli immobili siti in comuni capoluogo ed in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b. 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c. 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d. 1,00 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e. 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f. 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g. 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. Agli immobili siti nel Comune di Monza, il coefficiente di cui alla lettera a) si applica a partire dal 1° gennaio 2010.

UBICAZIONE

Per i comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti:

- a. 0,90 per la zona edificata periferica ed agricola;
- b. 1,25 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
- c. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola e per il centro storico;
- d. 1,50 per il centro storico.

Per i comuni capoluogo:

- a. 0,85 per la zona agricola;
- b. 1,00 per la zona edificata periferica;
- c. 1,30 per la zona edificata compresa tra quella periferica e il centro storico;
- d. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
- e. 1,50 per il centro storico.

Nei comuni capoluogo, per gli enti proprietari con un patrimonio classificato scadente inferiore al 25 per cento, il valore della lettera c. è pari a 1,25, fatta eccezione per gli stabili di pregio, individuati con le procedure previste dall'articolo 3, comma 6. Agli immobili siti nel Comune di Monza, i coefficienti per i comuni capoluogo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.

Per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:

- a. 0,85 per la zona agricola;
- b. 0,95 per la zona edificata periferica;
- c. 1,10 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;

d. 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;

e. 1,30 per il centro storico.

Per i comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti:

- a. 0,85 per la zona agricola;
- b. 0,90 per il centro edificato;
- c. 1,00 per il centro storico.

LIVELLO DI PIANO

Limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:

- a. 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
- b. 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
- c. 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;
- d. 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate al quarto piano fuori terra e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE:

- a. 1,00 se lo stato è normale;
- b. 0,80 se lo stato è mediocre;
- c. 0,60 se lo stato è scadente.

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto di:

- elementi propri dell'unità immobiliare:
 - pavimenti;
 - pareti e soffitti;
 - infissi;
 - impianto elettrico;
 - impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
 - impianto di riscaldamento;
 - elementi comuni;
 - accessi, scale e ascensore;
 - facciate, coperture e parti comuni in genere.

Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano scadenti le condizioni di 3 degli elementi di cui sopra, dei quali almeno 2 propri dell'unità immobiliare. Si considera scadente qualora siano scadenti le condizioni di 4 degli elementi di cui sopra, dei quali almeno 3 propri dell'unità immobiliare. In ogni caso lo stato dell'immobile è scadente se non dispone dell'impianto elettrico, o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina o nei servizi o se non dispone di servizi igienici privati o di impianto di riscaldamento. Non si può procedere a nuove assegnazioni per affittare le unità immobiliari che non dispongono dell'impianto elettrico, o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina o nei servizi o se non dispongono di servizi igienici privati.

VETUSTÀ

Per le unità abitative realizzate anteriormente al 1986, il coefficiente di vetustà pari a 1 viene ridotto dell'0,25 per cento annuo fino al 1976 e dello 0,5 per cento annuo dal 1975 al 1956. Per le unità abitative oggetto di intervento di recupero o ristrutturazione edilizia successivamente al 31 dicembre 1985 il coefficiente è pari a 1.

Ai fini della determinazione del coefficiente della vetustà, se si è proceduto a lavori di manutenzione straordinaria o risanamento riguardanti cinque degli elementi qualificanti lo stato di conservazione, dei quali almeno tre propri dell'unità immobiliare, si considera anno di costruzione quello dell'ultimazione dei lavori.

(BUR2008024)

Com.r. 3 febbraio 2009 - n. 17

(3.5.0)

Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2008, n. 37

Si riporta il nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2008, n. 37 «Disposizioni in materia di istruzione – Modifiche alla l.r. 19/2007 – Collegato ordinamentale», pubblicata nel BURL n. 53, III Supplemento Ordinario del 31 dicembre 2008.

Nuovo testo degli artt. 10, 11, 18, 30 e 32 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»

**Art. 10
(Sistema di certificazione)**

1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

- a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
- b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
- c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:

- a) qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo;
- b) attestato di competenza di III livello europeo;
- c) attestato di competenza di IV livello europeo;
- d) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante.

4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.

5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.

6. Al fine di contribuire al riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.

7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.

8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006.

9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti for-

mali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.

10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

**Art. 11
(Natura e articolazione dell'offerta)**

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale è così strutturato:

- a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;
- b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, anche triennale;
- c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a), realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:

- a) specializzazione professionale;
- b) formazione continua;
- c) formazione permanente;
- d) formazione abilitante.

3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.

**Art. 18
(Formazione abilitante)**

1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi.

2. Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione che risponde agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione professionale.

**Art. 30
(Disposizioni transitorie)**

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 la Regione attribuisce le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria,

organizzativa, amministrativa e finanziaria continuano ad operare sino all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, che deve avvenire entro il termine dell'anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009.

3.

4. Gli attestati rilasciati in base alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) restano efficaci e utilizzabili anche come crediti formativi.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge che definiscono specifici percorsi formativi, anche finalizzati al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni per l'esercizio di attività professionali, con riferimento altresì alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame.

6. Le obbligazioni contrattuali assunte in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), e dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione), nonché dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 54 della l.r. 95/1980 conservano la loro efficacia sino al termine dell'anno scolastico e formativo 2007-2008.

7. Le province continuano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 4, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), in materia di istruzione e formazione professionale, fino all'adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7, comma 1, nonché delle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'articolo 22, comma 4.

7 bis. Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei commi da 107 a 107 sexies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

7 ter. Fino alla pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome adottati ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome).

7 quater. Le attività di rilevanza regionale previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.

Art. 32 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province)
- b) il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)
- c) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia);
- d) la legge regionale 4 giugno 1981, n. 27 (Modifiche e aggiunte

alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia);

- e) gli articoli 11 e 15 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 (Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);
- f) il comma quarto dell'articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/83);
- g) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 68 (Modifiche ed aggiunte alla l.r. 7 giugno 1980 n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia»);
- h) l'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);
- i) la legge regionale 8 maggio 1990, n. 35 (Sostituzione del nono comma dell'art. 19 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia, già modificato dall'articolo unico della l.r. 4 giugno 1981, n. 27 e poi sostituito dall'art. 5 della l.r. 27 agosto 1983, n. 68);
- j) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni);
- k) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 9 (Modifica dell'art. 48 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni);
- l) il numero 4 dell'allegato «Elenco disposizioni abrogate» della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale);
- m) il comma 35 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione e successive modificazioni e integrazioni»);
- n) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assesto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 34/1978);
- o) la lettera z) del comma 1 dell'articolo 1 e il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
- p) il comma 19 dell'articolo 11 e il numero 4 dell'allegato D della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
- q) l'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziario regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2006);
- r) i commi da 100 a 106, da 108 a 117 e da 119 a 129 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);
- s) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica all'art. 4 della l.r. 1/2000);

- t) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 e l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione);
- u) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 3 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione);
- v) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 4 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti convenzionati);
- w) il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 1 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti locali o ad essi delegati);
- x) il regolamento regionale 14 aprile 1982, n. 4 (Norme regolamentari concernenti le prove di accertamento di cui all'articolo 19 della l.r. 7 giugno 1980 n. 95 - Disciplina della formazione professionale in Lombardia).
- b) il comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale).

2 quater. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale di cui all'articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5.

2. Il comma 118 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale rispettivamente di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 22, comma 4.

2 bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica);
- b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica);
- c) il comma 36 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);
- d) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
- e) il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);
- f) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assessment al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali);
- g) i commi da 107 a 107 sexies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);
- h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2002;
- i) il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2005).

2 ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome);

(BUR2008025)

Com.r. 3 febbraio 2009 - n. 18

(3.2.0)

Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2008, n. 38

Si riporta il nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 30 dicembre 2008, n. 38 «Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale – Collegato», pubblicata nel BURL n. 53, III Supplemento Ordinario del 31 dicembre 2008.

Nuovo testo degli artt. 4, 10 e 12 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi sociali»**Art. 4****(Gli altri soggetti erogatori di prestazioni)**

1. Nel territorio della Regione l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria è rilasciata dall'ASL ed è richiesta per le strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica. Tutte le altre strutture sanitarie e le unità d'offerta socio-sanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, devono presentare una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ASL provvede alle verifiche di competenza.

2. Le istituzioni accreditate pubbliche o private esercenti attività di residenza sanitaria assistenziale, di seguito indicata come R.S.A., possono esercitare attività sanitarie, ove autorizzate dalle funzioni loro attribuite dal vigente ordinamento. L'accredimento è condizione inderogabile affinché siano posti a carico del fondo sanitario regionale gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e di quelli relativi alle prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario.

3. Le strutture accreditate esercenti attività ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, esercitano la propria attività nell'ambito dell'ASL, cui sono attribuite le relative competenze del settore.

4. La Giunta regionale:

- a) fissa i criteri ed i requisiti strutturali, gestionali e di qualità richiesti per l'accredimento delle strutture pubbliche e private di riabilitazione extra ospedaliera, esercenti attività ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833/1978, e delle strutture che erogano servizi socio sanitari integrati, d'intesa con la competente commissione consiliare;
- b) disciplina le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture, per la concessione e l'eventuale revoca dello stesso, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accredimento medesimo;
- c) accredita le singole strutture sociosanitarie e dispone successive eventuali variazioni dell'accredimento; i provvedimenti di accreditamento o di variazione sono comunicati alla competente commissione consiliare entro quindici giorni;
- d) determina le prestazioni, la remunerazione delle stesse nonché le modalità di pagamento.

Le strutture accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, al sistema dei servizi socio-sanitari integrati.

5. Le R.S.A. non possono esercitare compiti esclusivi delle strutture ospedaliere. Le attività specialistiche ambulatoriali potranno essere esercitate dalle sole istituzioni individuate dalla regione come svolgenti prevalenti attività sanitarie.

6. Le tariffe riconosciute alle R.S.A. per le attività sanitarie e di rilievo sanitario debbono essere determinate sulla base di costi standard prefissati dalla regione.

7. La regione favorisce, senza oneri per il bilancio pubblico, l'esercizio di forme integrative di assistenza sanitaria anche per il

tramite di forme assicurative e mutualistiche per le finalità di cui all'art. 9 dei decreti di riordino.

Art. 10**(Il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il direttore sociale ed i responsabili delle strutture. Il consiglio dei sanitari)**

1. I direttori sanitario e amministrativo delle Aziende sono nominati secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 bis dei decreti di riordino; i relativi rapporti di lavoro sono esclusivi e sono regolati da contratti di diritto privato, che stabiliscono anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno. Ai fini della nomina a direttore amministrativo è riconosciuta altresì l'attività di direzione tecnica o amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario, purché la durata complessiva dell'attività sia stata di almeno cinque anni, abbia comportato l'assunzione di responsabilità dirigenziale e/o manageriale in ordine ai risultati dell'ente, struttura o azienda di riferimento e siano state acquisite comprovate esperienze di natura giuridico-amministrativa. Ai fini della nomina a direttore sanitario si fa riferimento agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) ed è di conseguenza necessario il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area della sanità pubblica di cui al medesimo d.P.R. 484/1997 o un titolo equipollente di cui alla tabella B del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) oppure la specializzazione della medicina legale. Possono essere comunque nominati direttori sanitari, indipendentemente dalla specializzazione, coloro che nei cinque anni precedenti alla nuova nomina abbiano già svolto tale incarico. I presidi dell'Azienda ospedaliera sono retti da un dirigente responsabile amministrativo ed un dirigente responsabile sanitario, preposti dal direttore generale. I dirigenti operano nel quadro degli indirizzi emanati dal direttore generale ed assumono la responsabilità della struttura loro affidata. Il direttore generale individua per ciascun presidio il dirigente responsabile della gestione complessiva. Per quanto attiene l'attribuzione di incarichi dirigenziali, ferme restando le previsioni dell'art. 15, commi 2 e 3, dei decreti di riordino, il direttore generale nomina i responsabili del dipartimento e del distretto che esercitano le funzioni loro attribuite rispettivamente nel dipartimento e nel distretto.

2. Per la gestione delle attività assegnate alle ASL e di quelle delegate dai comuni, dalle province e dalla regione, in ogni Azienda sanitaria il direttore generale nomina altresì il direttore dei servizi sociali, di seguito denominato direttore sociale. L'incarico di direttore sociale è attribuito a persone che siano in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti alle funzioni attribuite, che non abbiano compiuto il 65° anno d'età e che abbiano svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione di servizi socio-assistenziali e/o sanitari. Il relativo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno.

2 bis. In analogia a quanto previsto per la nomina dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche e al fine di elevare la qualità del sistema sanitario attraverso la verifica della professionalità dei soggetti che operano all'interno dello stesso, sono istituiti gli elenchi da utilizzare per la nomina di direttore amministrativo, sanitario e sociale. Per l'inserimento negli elenchi sono necessari i requisiti di cui ai commi 1 e 2 richiesti per le medesime figure professionali all'interno delle Aziende sanitarie pubbliche. Nell'elenco dei direttori sociali possono iscriversi anche coloro che sono stati nominati ai sensi del comma 3 e che hanno maturato un'esperienza almeno quinquennale nella direzione sociale delle Aziende sanitarie pubbliche.

2 ter. Agli elenchi di cui al comma 2 bis attingono le strutture sanitarie pubbliche per la nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociale; gli IRCCS trasformati in fondazioni per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario; le strutture sanitarie private di cui al comma 2 quater per la nomina del direttore sanitario.

2 quater. La figura del direttore sanitario è obbligatoria per le strutture sanitarie private classificate come dipartimento d'emergenza accettazione (DEA) o dipartimento d'emergenza e alta specialità (EAS) o provviste di più di duecentocinquanta posti letto accreditati e a contratto o appartenenti a un ente unico gestore di almeno due presidi ospedalieri accreditati e a contratto.

2 quinquies. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2 bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con la quale sono approvati gli elenchi, si procede alle nomine secondo le disposizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere fino al loro esaurimento.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, può essere nominato direttore sociale anche un dipendente del servizio sanitario nazionale, vincitore di concorso per il posto di ruolo di direttore coordinatore del servizio sociale, di cui alla l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, così come modificata dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 25, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 91 bis della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 così come integrato dall'art. 24 della l.r. 26 aprile 1990, n. 25, ivi compreso l'assistente sociale coordinatore che non abbia compiuto il 65° anno di età e che abbia svolto per almeno 5 anni una qualificata attività di direzione di servizi socio-assistenziali complessi.

4. Il direttore sociale assume la direzione ed il coordinamento:

- a) delle funzioni e delle attività socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite alle ASL;
- b) delle funzioni e delle attività socio-assistenziali delegate dai comuni, dalle province e dalla regione.

5. La gestione delle attività socio-assistenziali assegnate o delegate alle A.S.L. compete al dipartimento per le A.S.S.I., del quale il direttore sociale assume la responsabilità. Il trattamento economico del direttore sociale è determinato dalla giunta regionale.

6. È facoltà del direttore generale procedere alla revoca degli incarichi affidati al direttore amministrativo, al direttore sanitario ed al direttore sociale, nei limiti e secondo le modalità definite dall'art. 3, comma 7, dei decreti di riordino. In ogni caso questi cessano dall'incarico entro i tre mesi successivi alla nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

7. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'Azienda, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del direttore generale ed è presieduto dal direttore sanitario o da un suo delegato.

Art. 12

(La programmazione delle attività sanitarie ed il riordino della rete ospedaliera)

1. La rete ospedaliera della Lombardia è riordinata secondo criteri, indici e modalità determinati in conformità al piano sanitario nazionale predisposto dal ministero della sanità, ivi compresa l'individuazione delle strutture ospedaliere per acuti da riconvertire in attività di riabilitazione, lungodegenza o residenze sanitarie assistenziali. Gli indicatori del piano sanitario nazionale conservano validità sino all'approvazione del piano sanitario regionale.

2. L'ASL assicura ai propri assistiti l'erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, ospedaliere, contemplate dai livelli di assistenza, definiti dal piano sanitario nazionale e dalla programmazione regionale, attraverso l'instaurazione di nuovi rapporti fondati sull'accREDITAMENTO, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti dall'art. 8, comma 7, dei decreti di riordino, nonché attraverso la gestione delle attività assegnate.

2 bis. La ASL accredita le singole strutture sanitarie e dispone successive eventuali variazioni dell'accREDITAMENTO; i provvedimenti di accREDITAMENTO o di variazione sono comunicati alla competente direzione generale della Giunta regionale entro quindici giorni al fine di aggiornare il registro regionale delle strutture accreditate.

2 ter. La procedura di accREDITAMENTO di cui al comma 2 bis si intende perfezionata e quindi operativa all'atto della iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate.

3. Le strutture sanitarie pubbliche e private sono accreditate, nel rispetto degli indici programmatori definiti dal piano sanitario regionale in coerenza con la normativa nazionale e regionale. La richiesta di accREDITAMENTO è inoltrata dal legale rappresentante alla ASL competente per territorio, con la specifica indicazione delle attività che si intendono rendere quali strutture sanitarie abilitate ad erogare le prestazioni di ricovero e cura. Le strutture debbono essere regolarmente autorizzate, in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) attuativo dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8, comma 4, dei decreti di riordino, nonché dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali qui di seguito specificati:

- a) disporre di servizi diagnostici e di supporto alla degenza adeguati alla complessità della struttura;
- b) disporre delle dotazioni tecnologiche necessarie in funzione delle patologie trattate;
- c) disporre del personale sanitario, professionale e tecnico commisurato, nel numero e nella qualificazione professionale, alle attività e prestazioni erogate;
- d) disporre di un servizio di pronto soccorso classificato secondo la complessità delle prestazioni erogabili, esclusi i servizi specializzati non interessati all'attività di emergenza ed individuato dalla programmazione regionale.

Le strutture pubbliche, regolarmente autorizzate ed in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui sopra sono iscritte di diritto al registro delle strutture accreditate.

4. Gli indicatori dei requisiti funzionali e organizzativi di cui al precedente comma 3 sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nei termini previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997.

5. L'iscrizione al registro regionale delle strutture accreditate è condizione necessaria ma non sufficiente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 bis, per la definizione dei rapporti per la remunerazione delle prestazioni rese dai soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo in base al quale le ASL stipulano gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies dei decreti di riordino. Il provvedimento della giunta regionale prevede:

- a) l'accettazione delle tariffe stabilite dalla regione per le prestazioni da rendere;
- b) le modalità con le quali la regione esercita la funzione di verifica della qualità delle prestazioni erogate e la rispondenza delle strutture agli standard di accREDITAMENTO;
- c) le modalità di esercizio dell'attività privata senza oneri a carico della regione;
- d) i tempi e le modalità di liquidazione delle prestazioni rese dalle strutture accreditate;
- e) le sanzioni da adottare nel caso di inosservanza delle norme in vigore.

5 bis. La Giunta regionale verifica annualmente, sulla base dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5, il mantenimento degli indici programmatori di fabbisogno sanitario.

6. Ai fini della richiesta di accREDITAMENTO di cui al comma 3 il possesso dei requisiti, dichiarato dal soggetto erogatore nel momento di presentazione dell'istanza, dovrà essere verificato secondo le modalità previste dalla normativa di settore. Non possono rivestire la qualifica di soggetto accREDITATO i soggetti erogatori privati che utilizzino, anche saltuariamente, in violazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 7, della l. 412/1991, personale dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale.

7. Con il provvedimento di accREDITAMENTO sono definiti indicatori e standard organizzativi e funzionali che debbono essere posseduti dai professionisti e dalle altre strutture pubbliche e private soggette ad accREDITAMENTO. La perdita dei requisiti determina l'au-

tomatica decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dai rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino. La declaratoria di decadenza dall'accreditamento avviene, previa diffida, con provvedimento motivato dall'ente che concede la relativa autorizzazione e/o accreditamento.

8. La decadenza dei soggetti erogatori dalla titolarità dei rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino può altresì essere dichiarata, dalla giunta regionale, previa istruttoria del direttore generale della ASL, a seguito di procedimento amministrativo, quando sia accertato il ripetersi di comportamenti dei soggetti stessi rivolti ad applicare in maniera distorta il sistema di remunerazione delle prestazioni sia sotto il profilo della qualità delle prestazioni stesse, sia sotto quello della loro completezza, compresa la componente diagnostica o riabilitativa in fase di acuzie. I comportamenti come prima descritti, nel caso di soggetti erogatori pubblici, determinano la decadenza dalla nomina del direttore generale e la conseguente risoluzione di diritto del contratto.

9. I soggetti privati accreditati, titolari dei rapporti di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti di riordino, assolvono al debito informativo, definito dalla regione con il provvedimento di cui al successivo art. 14 comma 1, comprensivo di elementi utili alla rilevazione dei costi delle prestazioni erogate, secondo schemi e modalità stabilite dalla giunta regionale. I soggetti privati accreditati debbono tenere aggiornato l'elenco del personale che presta la propria attività, a qualsiasi titolo nella struttura accreditata, attestando il possesso dei requisiti necessari per l'assolvimento dei compiti affidati.

10. I soggetti erogatori pubblici e privati non possono esercitare attività sanitarie in discipline non previste e riconosciute dalla vigente legislazione, ad eccezione di iniziative sperimentali riconosciute dalla regione. In ogni caso non possono essere esercitate attività in discipline per le quali la struttura non sia stata autorizzata.

11. Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta sono abilitati alla prescrizione, proposta o richiesta per l'accesso degli assistiti alle prestazioni dei successivi livelli, compreso il ricovero ospedaliero e le prescrizioni specialistiche.

12. Sono favorite ed incentivate a livello distrettuale sia la medicina di gruppo che, in generale, le forme di associazione e cogestione fra medici, volte ad estendere e qualificare l'offerta di assistenza medica primaria, secondo linee guida o protocolli di favorevole rapporto costi-benefici.

Nuovo testo degli artt. 3 e 4 della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»

Art. 3

(Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa)

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie, per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa di cui al comma 9.

2. Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a Lire 80.000.000. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire 70.000.000 di prestito contratto.

3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell'Istituto di credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è costituito un apposito fondo. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia.

5. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 è costituito presso Finlombarda s.p.a. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l'attività di gestione. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell'importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di Lire 70.000.000.

6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di cui al comma 4.

Nelle convenzioni sono definiti:

- a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;
- b) le procedure per l'esame delle domande;
- c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione di finanziamenti;
- d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
- e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.

7. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della prima casa.

8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del 2%.

9. La Regione favorisce l'accesso alla prima casa dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, mediante l'erogazione di contributi. La Giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni, definisce l'entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l'importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000. I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli. L'importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di handicap grave ed invalidità assimilabile all'handicap grave.

10. I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione.

11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni;
- b) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;
- c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del d.lgs. 109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000.

12. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
- b) avere un valore, come risultante dall'atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice I-STAT;
- c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;
- d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT.

13. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per «giovane coppia» si intende:

- a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;
- b) i componenti la «giovane coppia» non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell'agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.

14. La Giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell'agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:

- a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
- b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
- c) alloggi autocostruiti;
- d) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;

e) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni.

15.

16.

Art. 4

(Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari)

1. Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali.

2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:

- a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualità familiari, quali i «nidi famiglia». Per nido famiglia s'intende l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti;
- b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
- c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;
- d) realizzare l'attività di organizzazione delle «banche del tempo» di cui all'articolo 36, comma 6, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore;
- e) agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini a domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate disponibili all'esercizio di tale attività;
- f) organizzare direttamente, previa convenzione con l'impresa, servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private, a favore dei figli dei lavoratori;
- g) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
- h) attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, i tempi, le modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della graduatoria.

4. Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili, contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.

4 bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l'erogazione dei benefici.

6. La Regione nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza:

- a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle

donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;

- b) promuove corsi di formazione rivolti ai soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi;
- c) finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al comma 4.

7. La Regione promuove specifiche attività di formazione e riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge.

8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e paternità.

9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:

- a) prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza;
- b) prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;
- c) garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilità ed abortività spontanea e lavorativa;
- d) predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonché le reti informali di solidarietà;
- e) effettuare programmi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile.

10. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi devono essere offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonché delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.

11. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformità degli obiettivi di cui all'art. 2.

12. La Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.

13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attività socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 15, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie, per l'acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all'interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attività socio-sanitarie integrate.

14. L'ordine di priorità degli aventi titolo ai buoni servizio di cui al comma 13 è determinato sulla base del quoziente familiare definito al comma 15.

15. Il quoziente familiare è determinato in base ai seguenti elementi:

- a) reddito complessivo del nucleo familiare;
- b) numero dei componenti della famiglia;
- c) presenza nel nucleo familiare di:
 - c1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
 - c2) anziano convivente non autosufficiente;
 - c3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.

16. La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 36, comma 8, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso:

- a) qualifica l'incidenza degli stati di cui al comma 15, lettera c), al fine della concreta determinazione del quoziente familiare;
- b) definisce le modalità operative per la presentazione delle domande ai comuni per i necessari adempimenti istruttori e per la concessione dei contributi.

17. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attività lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli.

18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e 13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l'esercizio attraverso il convenzionamento o l'accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale.

Nuovo testo degli artt. 11, 12 e 14 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia»

Art. 11 (Bilanci e contabilità)

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP si informa al principio del pareggio di bilancio.

2. Le ASP prevedono l'articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione ed alla rendicontazione della gestione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale, dei risultati raggiunti.

3. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona, conformemente a quanto stabilito dal regolamento adottato a norma dell'articolo 7, comma 7.

4. Le ASP devono perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento delle organizzazioni del terzo settore e fondi di riserva. Il consiglio di amministrazione deve rendere conto, nella nota integrativa che accompagna il bilancio di esercizio, della formazione e dell'utilizzo futuro dei fondi di riserva.

5. Le ASP predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio di esercizio annuale. L'esercizio coincide con l'anno solare.

6. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio è comunicato all'autorità di controllo e reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune in cui l'ASP ha sede legale.

7. In caso di inadempimento il direttore generale della competente direzione regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio.

8. Il direttore è responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'ente.

Art. 12
(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo.

2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell'azienda, soggetti alla disciplina dell'articolo 830 del codice civile, tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie dell'azienda. Gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile dell'azienda.

3. I beni inclusi nel patrimonio indisponibile non possono essere alienati ovvero ceduti a qualsiasi titolo ad altro soggetto se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo, secondo la normativa vigente, al perseguimento delle medesime finalità.

4. Le ASP devono tenere un registro inventario relativo al patrimonio di proprietà dell'ente medesimo.

5. All'atto della trasformazione di cui all'articolo 3, le aziende trasmettono all'autorità di controllo copia dell'inventario, aggiornato a data non anteriore al 31 dicembre 2001.

6. In caso di mancata redazione o aggiornamento dell'inventario, il direttore generale della competente direzione regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede alla nomina di un commissario incaricato di svolgere le predette operazioni.

7. Le ASP predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Art. 14
(Utilizzo degli utili e copertura delle perdite)

1. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell'ente, con le forme e modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 7, promuovendo, ove necessario, le opportune modifiche allo statuto dell'ente.

2. Nel caso in cui si verificano perdite nella gestione, il consiglio di amministrazione dell'ente provvede a darne immediata notizia all'autorità di controllo ed alla Giunta regionale.

3. La direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, indice una conferenza di servizi allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l'insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il direttore dell'azienda interessata, il responsabile dell'autorità di controllo territorialmente competente, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell'ordinario organo di amministrazione ed il direttore generale della direzione generale della Giunta regionale competente per materia, o suo delegato.

4. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell'apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:

- a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;
 - b) formulare al consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite;
 - c) determinare i tempi e le modalità d'intervento dell'autorità di controllo in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo ed alle conseguenti comunicazioni da trasmettere alla competente direzione generale della Giunta regionale;
 - d) sottoporre all'autorità di controllo i risultati degli accertamenti effettuati, per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.
5. Il consiglio di amministrazione dell'ASP approva il documento di ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale.
6.

Nuovo testo dell'art. 1 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 34 «Politiche regionali di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario»

Art. 1
(Soggetti beneficiari)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è autorizzata l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati che, alla data del 31 marzo 2007, operano da statuto senza fini di lucro, non sono controllati da società con fini di lucro e svolgono attività di ricovero e cura in regime di accreditamento a contratto, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, in strutture ospedaliere ubicate in Lombardia.

Nuovo testo degli artt. 1, 37 e 38 della l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso»

Art. 1
(Oggetto del testo unico)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore riguardanti:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni;
- c) le cooperative sociali;
- d) le società di mutuo soccorso;
- e) le associazioni familiari;
- f) l'erogazione di contributi alle articolazioni regionali e provinciali dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, della associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dell'unione nazionale mutilati per servizio della regione Lombardia;
- g) l'erogazione di contributo ordinario al servizio dei cani guida per non vedenti.

CAPO VII

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ARTICOLAZIONI REGIONALI ED ALLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO E DELL'UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Art. 37
(Finalità)

1. La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili, di guerra e del lavoro, concede a titolo di contributo ordinario annuo la somma indicizzata di euro 103.291,38 in favore dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, di euro 103.291,38 in favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di euro

103.291,38 in favore della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di euro 103.291,38 in favore della unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista, dell'udito e della parola, delle famiglie dei dispersi in guerra, degli invalidi civili, di guerra e del lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 1, per garantire un più diffuso servizio sul territorio regionale, alle associazioni è concesso un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell'associazione, almeno una sede.

4. Le finalità e le modalità di erogazione del contributo in favore dell'unione nazionale mutilati per servizio sono conformi a quelle stabilite rispettivamente dal comma 2 e dall'articolo 38.

5. L'ente beneficiario di cui al comma 4 deve operare in conformità agli obiettivi fissati dall'articolo 39 e deve rendere programma dettagliato delle attività e la relazione sullo stato di relativa attuazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 40.

Art. 38 **(Erogazione dei contributi)**

1. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente al consiglio regionale dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al comitato regionale di coordinamento dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, al comitato regionale di Lombardia dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, al comitato regionale della Lombardia dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, al comitato regionale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili della Lombardia, al consiglio regionale dell'associazione mutilati ed invalidi del lavoro della Lombardia, da ripartirsi secondo le seguenti modalità:

- a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;
 - b) il restante 90% delle stesse, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale.
-



